

*Al. M. no. Sig. Comm. Antonio Giuliano
ispettor del S. Civile*

A. Maiuri

OSSERVAZIONI

INTORNO AD UNA PROPOSTA DI LEGGE

SULLE BONIFICAZIONI

ED AI PRINCIPII ACCOMODATI A REGOLARLE

DI

Antonio Maiuri



NAPOLI

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEL CAV. GENNARO DE' ANGELIS

44, Portamedinà alla Pignasecca. 44

1874

OSSERVAZIONI

INTORNO

AD UNA PROPOSTA DI LEGGE

SULLE BONIFICAZIONI

ED AI PRINCIPII ACCOMODATI A REGOLARLE

DI

ANTONIO MAIURI.



NAPOLI

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEL CAV. GENNARO DE ANGELIS

44. Portamedina alla Pignasecca, 44

1874

INTRODUZIONE

La legge del dì 20 marzo 1865 sui Lavori pubblici, con l'articolo 131, riserbò ad una legge speciale il governare l'importante ramo delle bonificazioni. A riempire questa lacuna, l'egregio senatore Devincenzi, venuto novellamente a reggere il Ministero de' Lavori pubblici, dettò una proposta di legge intorno alle bonificazioni, preceduta da una relazione esplicativa ed illustrata da parecchi documenti. E prima di presentare al Parlamento questo lavoro, assai pregevole per la chiarezza del dettato e per le non poche regole utili all'incremento ed alla conservazione delle opere di bonificamento, stimò di ascoltarne il parere delle persone versate in questa materia; e però il fece pubblicare per le stampe nel 1873 a Roma in due volumetti; il primo dei quali, intitolato *Provvedimenti legislativi*, comprende la *Relazione* e la *Proposta* di legge, il secondo contiene i documenti raccolti in un' *Appendice*.

Questi due volumetti mi vennero tra mani col carico di studiarne il contenuto, e farvi su le mie osservazioni. Difficile cura al certo è per me, uomo oscurissimo, quella di vagliare così dotto lavoro, e tanto più ardua che i principi fondamentali di questi *Provvedimenti legislativi* non hanno potu-

to cancellare le idee profondamente impresse nella mia mente sulle bonificazioni. Il primo de' principî assunti è: *che le bonificazioni, per quanto pur vaste sieno, non sono principalmente che opere d'interesse locale, nè hanno quel carattere di generalità, che solo in fatto di opere pubbliche dà diritto a reclamare l'azione diretta dello Stato.* Per contrario io ho sempre creduto, e non cesso dal credere, che le più rilevanti bonificazioni sieno opere d'interesse generale, e debbano perciò reclamare l'azione diretta dello Stato, che ne è il principale interessato. La quale discrepanza di opinione può derivare principalmente da questo: che il lodato autore dei *Provvedimenti legislativi* è vissuto in una regione più serena di quella, in che ho menato la vita mia: egli, nudrito di forti studi, nei suoi viaggi e nella lunga dimora fatta nella Gran Bretagna, indagò l'indole, le usanze e le leggi degl' Inglesi; quivi osservò, come un popolo intelligente sappia imprendere e compiere le più grandi imprese, senza una diretta ingerenza del Governo, e come le bonificazioni ed i miglioramenti dell'agricoltura si facciano dalle associazioni dei possessori delle terre, guidati da statuti speciali. Però ha avuto in animo d'introdurre le norme della inglese legislazione nella sua proposta di legge, sperando che quelle allignassero in Italia, e bastassero a far condurre le bonificazioni, fossero pur vaste, a' proprietari delle terre ordinati in consorzi. Quanto a me, che non ebbi la ventura di andar peregrinando per lontane regioni e non sento molto addentro in Economia ed in Amministrazione pubblica, non è dato di sostenere altrimenti le mie opinioni, che con la sola scorta della esperienza del mio mestiere d'ingegnere; nel lungo

esercizio del quale ho conosciuto assai bene di che difficile tempera sieno i proprietari in queste province meridionali d'Italia, più o meno ricchi, dotti ed ignoranti, patrizi e borghesi, tranne pochissimi, più docili e fattivi; e non reputo di tempera più pieghevole quelli delle altre province italiane, specialmente nelle presenti strettezze economiche. E questa esperienza m'induce ad affermare, che le pratiche inglesi, tratte in parte da quelle dell'antico regno italico, dove poi non allignarono, trapiantandosi ora in Italia, poco o nulla frutteranno.

Con ciò non intendo dichiararmi così zelante adoratore delle antiche consuetudini, da rinnegare le innovazioni veramente proficue, nè spingo l'adorazione fino a ritenere, che il Governo abbia a far sempre ogni opera, grande e piccola; e non discosso la utilità delle associazioni tra i proprietari: anzi in una nuova legge sulle bonificazioni stimo opportuna la istituzione di tali consorzi. Vorrei solo, non si rinunziasse all'azione benefica del Governo d'iniziare e condurre le grandi bonificazioni di generale utilità, e si lasciasse ai consorzi la cura di quelle meno rilevanti: le quali associazioni saranno possibili a tempi più prosperi, e potranno progredire quando una buona educazione pubblica avrà destato la operosità de' proprietari italiani; ed aspettando questi giorni più lieti, non sarà gran danno se non verrà fatto di costituir consorzi per le bonificazioni di minor rilievo.

Con questi intendimenti ho dettato la presente scrittura, che dividerò in cinque capitoli. Nel primo dirò come le grandi bonificazioni sieno di *generale interesse* e domandino *l'azione diretta dello Stato*, e come sieno state sempre così considerate in Italia

ed in Francia. Nel secondo mi farò ad osservare come gli argomenti e gli esempi recati nella *Relazione* esplicativa, secondo il mio debole avviso, non giungano a dimostrare il contrario. Nel terzo capitolo indicherò i principj più ovvi ed acconci per una legge intorno alle bonificazioni, ricavandoli dalla citata legge dei Lavori pubblici, cioè considerando le opere de' bonificamenti spartite in quattro categorie, a similitudine delle opere idrauliche contemplate in quella legge, e mettendo nella diretta giurisdizione del Governo quelle della prima e della seconda categoria, e nell'amministrazione de' consorzi le altre della terza e della quarta categoria. Nel quarto esporrò brevemente il contenuto della Proposta di legge: tributerò la debita lode a parecchi provvedimenti in essa escogitati; e verrò poi notando alcuni luoghi ed articoli da modificare. Nel quinto ed ultimo capitolo accennerò alle comuni opinioni contra le opere eseguite per cura del Governo, tenute troppo spesse e troppo lente; toccherò del metodo delle concessioni, sempre lodate a cielo, e spesso con molta leggerezza, e conchiuderò col proporre alcune norme da introdurre in una legge sulle bonificazioni, intese ad abbreviare la esecuzione delle opere.

Forte mi duole, che i principj miei, e quelli che informano la Proposta di legge sulle bonificazioni, non sieno sempre concordi, e che per chiarire le mie idee io sia costretto di opporre ragioni ed esempi, alle ragioni ed agli esempi recati dallo esimio scrittore de' Provvedimenti legislativi. Ma la esperienza di tanti anni, lo studio e l'applicazione de' regolamenti intorno alle opere pubbliche, ed il mio ufficio d'ispettore sulle bonificazioni napolitane

m'impongono il dovere di manifestare nettamente quel ch'io penso su questo argomento di altissima importanza. Potrò fallire il giusto segno, ma ho il fermo proposito di dare il mio giudizio senza ambagi: così ho fatto fino dalla mia giovinezza, e così farò adesso, che la travagliata mia vita giunge rapidamente al tramonto. Se non che questa umile scrittura non andrà scompagnata dalla mia temperanza abituale e dallo antico ossequio verso di un uomo, siccome è il senatore Devincenzi, chiarissimo per dottrina e cortesia, e per i molti benefizi recati alla comune patria, tra' quali basterà ricordare la legge sulle strade obbligatorie.

CAPITOLO PRIMO

DELLE BONIFICAZIONI CONSIDERATE COME OPERE D'INTERESSE GENERALE DELLO STATO

I. Un savio Governo per poter difendere il territorio nazionale dalle invasioni de' nimici esterni, con munite torri, con un esercito bene ordinato e con un potente navilio, dee curare innanzi tutto di preservarlo da quei nimici interni, che minacciano le sostanze e la vita de' cittadini. E tra questi i più formidabili e temuti sono le acque sfrenate e vaganti, come quelle che sopraffanno sterminate pianure, steriliscono terreni, disertano ville e città, ed ingenerando pestilenti miasmi logorano la salute degli abitanti. Le terre isterilite poco o nissun frutto producono, e scarsissimo tributo o nullo rendono allo erario, e ne' paesi contaminati da malsania d'aria ricovera una gente infermiccia, e domina la pigritia e la miseria. Se si lasciassero così grame e desolate parecchie vaste regioni, ond'è sparso il territorio italico, mancherebbe il modo di accumulare i tesori necessari per l'esercito, per la marina, e

per la difesa nazionale, i quali scaturiscono solo dagli abbondanti prodotti di fertili terre, e dalla industria di prosperi abitanti. Quelle opere adunque sono veramente d'*interesse generale dello Stato*, le quali intendono ad asciugare le lande palustri, a preservare gli abitati dalle acque eromponenti o ristagnate, a sanar l'aria, e per conseguenza a migliorare l'agricoltura, l'industria e le sorti de' cittadini, e ad impinguare l'erario pubblico. Tali si vogliono riguardare le opere di bonificazione delle contrade paludose o maremmane, o comunque soggette ad impaludamenti o ad irruzioni d'indomiti torrenti; e tali sono state sempre considerate.

II. Nella nostra Italia, lasciando stare le opere fatte anticamente da' duchi di Ferrara, dalla repubblica di Venezia e da altri Stati per migliorare gli scoli ne' loro territori, sopraffatti e guasti dalle acque, toccherò solo di alcune bonificazioni più recenti condotte per cura e col danaro de' diversi Stati italiani, e dirò ad un tempo di alcuni statuti intesi a regolare così fatte opere.

Il Governo sardo nel 1829 intraprese il bonificazione delle valli dell'Isère e dell'Arc nella Savoia, e fino all'anno 1854 contribuì meglio di 5,800,000 lire, prendendole dal regio erario, mentre i comuni ed i proprietari interessati pagarono di loro rata circa a lire 2,700.000¹.

¹ *Nadauld de Buffon — Des submersions fertilisantes — Paris, 1867 pag. 222.*

A tempo del così detto regno italico, la legge del 6 maggio 1806 riserbava allo Stato (art. 58) la esecuzione di straordinarie bonificazioni di paludi, per asciugamento o per colmate, prescrivendo una conveniente anticipazione di danaro ai possidenti interessati all'opera, a via di rate, e la rimborsazione della spesa effettiva sostenuta dal tesoro regio, nei modi determinati dal Governo.

Il decreto poi del di 20 novembre 1810 regolò specialmente questa materia delle bonificazioni. L'articolo 1° statui, che il Governo doveva ordinare le bonificazioni da esso stesso giudicate o utili o necessarie; e l'art. 2° chiamò in prima lo *Stato* poi i proprietari, e da ultimo gli speciali intraprenditori autorizzati dal Governo, ad eseguire le bonificazioni per asciugamento o per colmata. E per le bonificazioni d'interesse immediato e peculiare de' possessori de' fondi, quel decreto stabilì il procedimento per la esecuzione, da assumersi dagl'interessati raunati in società. Il medesimo decreto prescrisse le basi e le norme, sulle quali si andarono poi istituendo gli odierni consorzi. I quali già per antico trassero la loro origine dalla necessità di difendere un gruppo di territorî dalle irruzioni di qualche torrente, o di migliorarne le condizioni agricole col dare più facile scolo alle acque. E ne impresero e mantennero le opere quando la spesa riusciva discreta, il danno era incessante e molto e pronto il vantaggio¹. Così ebbero

¹ Queste associazioni, con nomi e regole diverse, erano già molto antiche

vita i tanti piccoli consorzi nelle grandi Valli veronesi ed ostigliesi.

Ma da poi che si deliberò di condurre a termine ordinatamente la bonificazione e la regolazione idraulica di esse Valli, fu mestieri che l'imperiale real Governo austriaco indirizzasse tutti que' consorzi ad unità di scopo e d'interessi; il che fece col regolamento del 10 settembre 1854, accomodato ad *acquistare alla coltura un vasto territorio ora infecondo ed insalubre*, com'è scritto nel preambolo. Per effetto di tal regolamento venne costituito un gran consorzio sotto la direzione immediata delle ii. rr. Luogotenenze di Milano e di Venezia, e sotto la suprema giurisdizione del Ministero austriaco del Commercio e de' Lavori pubblici. Il progetto dell'opera, la spesa, le rate attribuite ai diversi bacini, l'amministrazione, tutto in somma fu statuito dal Governo. Il quale contribuì alla spesa, si riserbò così la nomina dell'ingegnere in capo (art. 9°) avente amplissima libertà di azione ne' limiti dell'approvato disegno, come ogni risoluzione degli affari di maggior rilievo attenenti a tale impresa.

III. Per continuare la grande opera del bonificazione delle maremme toscane, ed accelerarne i benefici effetti, venne fuori l'editto del gran duca di Toscana del dì 27 novembre 1828, controfirmato dallo illustre Vittorio Fossombroni; col quale si statuirono

nelle province della Lombardia e della Venezia così per la difesa de' campi dalle invasioni delle acque, come per lo scolo e per le irrigazioni — Vedi *De Bosio. De' consorzi d'acqua del regno lombardo-veneto, ec. Verona 1855.*

provvedimenti straordinari così per la direzione come per l'amministrazione delle opere; e queste, considerandosi riguardare la *causa pubblica*, si vollero condotte a spese dell'erario dello Stato.

L'altro editto granducale del 18 marzo 1853 relativo alla bonificazione del lago e padule di Biéntina, tra gli altri *considerando* ha questo:

» Considerando che la conservazione dei laghi e
» paduli è nociva alla salute e vita delle popolazioni,
» d'ostacolo allo aumento de' prodotti del territorio,
» e quindi contraria al *generale interesse dello Stato* ».
E però col 1° articolo l'opera è dichiarata di utilità pubblica, e col 2° il Governo ne assume la esecuzione e ne anticipa tutte le spese. ¹

Le opere dell'ordinamento idraulico de' fiumi nelle province di Ferrara, di Bologna e di Romagna, e singolarmente quelle del fiume Lamone e del bonificazione delle paludi ravennate, furono sempre iniziate ed eseguite dal Governo. E per quanto si desume dalla bella relazione del dotto ingegnere comm. Lanciani ² nel pontificio *motu-proprio* del 23 ottobre 1817, fu stabilito, che avesse a contribuire il Governo per una metà delle spese de' lavori idraulici, e dovessero concorrervi le province interessate ed i possessori de' terreni bonificati in ragione della relativa utilità.

¹ Raccolta delle leggi, decreti e regolamenti sulle opere di bonificazione dei terreni paludosi nelle province napoletane e toscane — Firenze 1869.

² Sul fiume Lamone, e sulla sua bonificazione nelle valli del Mezzano e di Savarna — Roma 1873.

Le vaste campagne basse domandate *paludi pontine*, di oltre a trentamila ettari¹, si vuole essere state fertilissime ab antico; ma per un secolare abbandono, disordinato il regime delle acque, si convertirono in pestifere lande con danno dell'agricoltura e della salute degli abitanti di Terracina, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Piperno e Cisterna. Onde a restituire la salubrità all'aria, e le terre alla industria agricola, il pontefice Sisto V ne fece intraprendere il bonificamento. Per varie vicende se ne rallentarono i lavori; ma furono poi ripigliati per conto dello Stato da Pio VI con *motu-proprio* dell'anno 1777, e continuate da' pontefici suoi successori. Per questa opera dal 1777 fino al 1862 si spesero quattordici milioni di lire, presi dall'erario pontificio. Secondo che la bonificazione procedeva, se ne concedevano a censo le terre migliorate, imponendo agli enfiteuti l'obbligo del mantenimento delle opere, cui contribuiva ancora lo Stato. Nondimeno la congregazione del consorzio degli enfiteuti, istituita nel detto anno 1862, si è sempre rifiutata di prendere la consegna delle opere fatte, allegando, quel bonificamento trovarsi lontano dal suo termine. Ed in fatti si valutano ad altri sette milioni le opere di compimento, senza delle quali il miglioramento dell'aria non si potrà conseguire integralmente; e poco se ne è fino ad ora ottenuto.

¹ Relazione del Ministero dei Lavori pubblici intorno alle bonifiche — Roma, 1873.

IV. Venendo all' antico regno di Napoli , *i regni* di Terra di Lavoro, lunghi canali aperti nell'anno 1616 dal vicerè conte di Lemos per asciugare un vasto territorio, e ridonarvi la salubrità dell'aria, furono una bella opera di quei tempi calamitosi, fatta col danaro pubblico. La quale, agevolando lo scolo alle acque impaludate, aumentò più che dieci volte le rendite di quei floridi terreni, migliorò l'aria di molti paesi circostanti, e mandò al tesoro dello Stato un copioso tributo fondiario. Per il che tutti i lavori necessari a mantenere la integrità de' detti laghi si sono fatti sempre a cura ed a spese del pubblico erario. Con un regolamento di polizia del dì 22 giugno 1833, e con una brigata di *guardalagni*, or dimandati *custodi*, istituiti in quel torno, si mantiene la incolumità de' canali, delle piantate d'alberi, delle opere diverse, e l'ordine nella macerazione della canapa, esercitata in alcune gore laterali.

Il lago Fucino nella regione de' Marsi, a mezzodi dell' Abruzzo aquilano, per le sue escrescenze tanto molesto a' paesi ed alle terre poste intorno all' amplissimo suo perimetro, s'impresse a prosciugare da Claudio imperatore, mediante quel mirabile emissario, che prese nome da lui, e traforando il monte Salviano, dopo sei chilometri ne aveva a portare le acque, e versarle nel fiume Liri. È fama che l'alto scopo non riuscì alla bella prima, ma fu conseguito poi così dallo stesso Claudio come da Adriano. Caduto l'imperio di Roma, fu per lunghi secoli dimen-

ticata quest' opera, che narrano, essere stata ritentata da Federico II svevo, poi da Alfonso I di Aragona e nel secolo passato da Ferdinando I di Borbone. Con miglior fortuna la ripigliò il figliuolo di lui Francesco I; il quale ne commise il carico al direttore generale de' Ponti e Strade, che fu quel venerando uomo del cav. Carlo Afan de Rivera, tanto benemerito dell' antico corpo degl' Ingegneri de' Ponti e Strade di Napoli. Questi vi delegò il rimpianto cav. Luigi Giura, illustre ispettor generale di esso corpo, il quale, assistito da una mano di giovani ingegneri, tra' quali fu il mio egregio amico comm. Della Rocca, dopo alcuni anni di difficile lavoro, venne a capo di espurgare il vetusto emissario claudiano ed i principali suoi pozzi, e di dimostrare, come realmente a' tempi di Claudio e di Adriano le acque del Fucino erano passate per quel sotterraneo, condotte a scaricarsi nel Liri. L'erario pubblico spese l. 425,000 per così fatto spurgamento; ed i medesimi ingegneri composero poi il progetto per ampliare e restaurar solidamente l' emissario, e per asciugare il lago. Ma la ingente spesa sgomentò il Governo napolitano, che stimò miglior partito di commettere tale prosciugamento, ed il bonificamento del bacino del Fucino, ad una società anonima, concedendole le terre emerse, appartenenti al Demanio pubblico. I patti della concessione furono stabiliti in un solenne contratto tra il Governo e la Società: questa a poco a poco si concentrò nella sola persona del principe Torlonia, con

la rara perseveranza e coi potenti mezzi del quale, dopo altri pochi anni, si vedrà compiuta un' opera, che può bene andar noverata tra le più utili e più belle dei tempi nostri.

V. A bonificare le terre paludose venne fuori un real decreto addì 13 agosto 1839, che fino alla promulgazione di un' apposita legge, statuiva, dover contribuire alla spesa i proprietari de' terreni, i corpi morali, i pubblici stabilimenti, i Comuni e le province in proporzione de' rispettivi vantaggi. Con questi principi fu intrapreso dal Governo il bonificamento del bacino del basso Volturno, denominato *bacino inferiore del Volturno*, sparso di laghi, pantani, e boschaglie, e per vastità e postura somigliante alle maremme toscane. Dopo un' esperienza di quindici anni fu promulgata in fatti, a modo di decreto organico, la legge del dì 11 maggio 1855.

Lo scopo della medesima fu, come leggesi nel preambolo, di *provvedere al bonificamento di tutte le contrade paludose.... rimuovere da esse le cagioni di aria malsana, che procedono dalla disordinata economia delle acque, favorire lo sviluppo della industria agricola, ed aumentare, e diffondere per tutti i modi la prosperità e l' agiatezza ec....* E per raggiungere questo scopo, richiedendosi *un' attenzione costante, un' opera assidua, una vigilanza quotidiana, ed una uniformità di norme e di mezzi dimostrati già dalla esperienza opportuni*, venne creata un' Amministrazione generale, cui fu confidato questo im-

portante ramo di servizio pubblico. La quale, per ciascuna delle bonificazioni in atto, era deputata specialmente a far comporre i progetti, appaltare, eseguire e pagare i lavori, e compilare gli stati discussi annuali delle entrate e delle spese. Per le bonificazioni novelle doveva precisare e circoscriverne il perimetro, *intese le competenti autorità locali ed i consigli di prefettura*¹, indicare di ogni privata possessione, compresa nel detto perimetro, la estensione, la coltura, la rendita, proporre le tasse temporanee, da pagarsi annualmente da' possessori fino alla liquidazione definitiva ec. Per le bonificazioni poi da concedere a particolari intraprenditori, era delegata a vegliare alla osservanza de' patti di tali concessioni. La legge stessa statui la ripartizione delle spese tra' privati proprietari, i Comuni e le Province sui principî del citato r. decreto del 1839, ed i modi di riscotere così tali rate come le altre di vari proventi concessi all'Amministrazione. Accennò ai casi di anticipazioni e di sussidî dalla Finanza dello Stato, sia per sopperire a spese troppo ingenti, o per contribuire a strade ausiliarie delle bonificazioni. Nominò un Consiglio tra' più idonei e probi proprietari per coadiuvare l'amministratore generale; prescrisse, a' progetti ed a' lavori dover essere preposti gl'ingegneri del Corpo delle acque e strade, ed essere

¹ Allora i Consigli provinciali erano una larva di rappresentanza, che appariva una volta l'anno. Al presente invece si ascoltano i pareri delle Deputazioni provinciali.

di norma i regolamenti del Corpo stesso : ancora stabili il numero, le classi e gli stipendi degli impiegati, di un ragioniere, di un controloro, di un cassiere ec. E la medesima legge ebbe a principal sussidio un regolamento del 7 febbraio 1850, per procedere alla verificazione de' terreni bonificati, e diffinirne l'aumento di rendita, un regolamento organico dei custodi del 17 marzo 1851 (modificato due volte, da ultimo nel 1868) ed un regolamento di polizia del 22 dicembre 1855 per la conservazione delle opere.

Sotto l'impero di questa legge il Governo continuò la bonificazione del bacino del Volturno, e quelle delle paludi di Napoli, della pianura di Fondi e Monte San Biagio, dell'altra di Rosarno, del Vallo di Diano, del lago Salpi, della Salina e Salinella presso Taranto; il reggimento de' torrenti di Somma, di Nola, di Nocera ¹ ed imprese i bonificamenti de' bacini del Sarno, del Sele e de' laghi di Averno e di Bivona. Quanto alle spese, per i laghi di Rosarno, Salpi, Salina e Salinella, Bivona ed Averno, le medesime vanno a carico dello Stato, che ne è proprietario : per le altre bonificazioni sono ripartite sul principio del vantaggio rispettivo, giusta il decreto del 1839, tra i proprietari, i Comuni e le province, e con sussidi forniti dallo Stato, in proporzione conveniente allo scopo delle opere.

¹ Questi torrenti mandano le loro acque torbide nelle rispettive campagne sottoposte, cioè nelle Paludi di Napoli e ne' bacini de' regi Lagni e del Sarno: e fu stimata conveniente l'unità di direzione così della regolazione di tali torrenti come del bonificazione delle dette contrade basse ubertosissime.

VI. E d'interesse generale dello Stato si sono sempre riguardate in Francia le grandi bonificazioni, singolarmente quelle indirizzate al duplice scopo del miglioramento dell'aria e dell'agricoltura. L'editto di Enrico IV del 1599, i decreti dell'Assemblea nazionale del 1791-92, la legge del 16 settembre 1807¹ danno la facoltà al Governo di decidere sulla necessità e la convenienza di bonificare lande mortifere ed incolte, e di ordinare e farne eseguire il bonificamento, anche quando i Comuni ed i proprietari sieno dissenzienti o si oppongano. Ed il primo *considerando* premesso al decreto del 1791 è questo:

« L'Assemblea nazionale considerando, che uno dei
» primi suoi doveri è quello di vegliare alla conser-
» vazione de' cittadini, all'incremento della popola-
» zione ed a quanto può contribuire ad aumentare i
» mezzi di vivere, il che si può solo aspettare dalla
» prosperità dell'agricoltura, sostegno degl'imperi. »

La legge poi del 1865 sui consorzî liberi o autorizzati, all'art. 26, mantiene le disposizioni obbligatorie delle antiche leggi dell'Assemblea nazionale, e dell'altra del 1807 per le bonificazioni delle marenne, e la cura de' corsi d'acqua non navigabili.

VII. Tornando alle cose nostre, io dico, che gravissimi errori politici commisero i principi degli antichi Stati italiani, benchè a questi errori specialmente sia debitrice Italia del suo risorgimento; ma al di

¹ Nadault de Buffon — Op. di sopra citata.

sopra di una tenebrosa politica sorgeva la divina luce delle Scienze e delle Arti, mandata dalla Provvidenza a consolare le miserie umane ; la quale già da tre secoli veniva rischiarando le menti più schive, e trasse indi i governanti, spesso loro malgrado, a più miti propositi, ed a poco a poco li animò ad imprendere le opere innanzi mentovate ; e queste furono continuate fino al 1860. Ed il novello Governo italiano, per verità, nell'anno 1861 pose cura a far progredire tutte le ridette opere di bonificazione, le soccorse di forti sussidi, e le considerò non come tristi eredità da dover abbandonare, bensì quali eredità benefiche da conservare.

VIII. A confortare queste mie idee viene opportunamente l'accurata relazione dell'egregio ingegnere comm. Baccarini, direttore generale delle opere idrauliche, sulle piene de' fiumi nell'autunno del 1872¹, presentata dal ministro Devincenzi alla Camera de' Deputati. La quale mostra come lo Stato ha la cura diretta di *duecentoquarantotto* tra fiumi, torrenti e canali, come le arginature de' più rilevanti di questi corsi d'acque intendono a difendere dalle inondazioni ben *ventimila* chilometri quadrati di pianure del territorio nazionale, e come, senza tale difesa, quelle late campagne, siccome disse l'illustre Lombardini « sarebbero un » complesso di boschi per la parte più alta, e di paludi per quella più bassa, il cui reddito non rag-

¹ Ministero dei Lavori Pubblici — Roma — Tipografia eredi Botta, 1873.

» giungerebbe il decimo dell'attuale; ed in tale stato
» di natura anche la salubrità dell'aria non avrebbe
» al certo avvantaggiato. » E mette spavento nel ri-
volgere la mente all'amplessimo tratto di paese inon-
dato tra il Panaro ed il Po, per effetto della *rotta ai*
Ronchi, manifestatasi nell'ottobre del 1872.¹ Per chiu-
dere questa ed altre rotte negli argini del maggior
fiume d'Italia, per riparare e rafforzare tali argini,
ed anche quelli di altri fiumi, per migliorarne in al-
cun luogo il regime idraulico, e per asciugare il
territorio inondato, il medesimo ministro dimandò, ed
ottenne subito *ventiquattro milioni* di lire. Ed egli
stesso nella sua relazione alla Camera elettiva sui
servizi idraulici, ricordò la regolazione del Brenta
e del Bacchiglione, per la quale si erano già spese
L. 8,800,000, con grande beneficio delle province
di Padova e di Venezia, o meglio, io direi, della boni-
ficazione e della conservazione del territorio di quelle
due province.

Or se il Governo profonde cure e danaro, per di-
fendere il territorio nazionale dalle irruzioni dei fiumi
e de'torrenti, a fine di non lasciarlo convertire in bo-
scaglie e paludi; non dovrà egli curare e bonificare
le tante estese parti del territorio medesimo, già con-

¹ In una scrittura piccola di mole, ma piena di dottrina — *Le inondazioni in Italia pel comm. P. Barilari* — Firenze nov. 1872, il ch. autore dice: che la casa paterna (il territorio nazionale) giova di conservare e mantenere prima di costruirne una nuova, cioè di fare opere novelle. Ed in altro luogo aggiunge: vorrei almeno, si dicesse, che l'Italia, fatta nazione, ha meglio che per lo innanzi garentito le proprietà, migliorando la condizione di tanti fiumi che corrono minacciosi nelle sue belle e fertili pianure.

vertite in pestiferi pantani ed in aride lande? A questo mirano le opere della regolazione del Lamone e delle colmate nelle pianure di Ravenna, innanzi ricordate. A questo mirano quelle del miglioramento delle lagune venete.¹ Ancora a questo mirano i divisamenti e i disegni che si vanno maturando per bonificare la valle del Tevere e l'*Agro romano*.



¹ Sul Brenta e sul Novissimo — Relazione di Filippo Lanciani — Firenze, 1872.

CAPITOLO SECONDO

ESAME DELLE RAGIONI E DEGLI ESEMPI PREMESSI ALLA PROPOSTA DI LEGGE PER DIMOSTRARE L'INDOLE LOCALE DELLE BONIFICAZIONI.

IX. L'alto scopo delle bonificazioni basterebbe da sè solo a dare a così fatte opere l'impronta, o come dicesi oggidi, il carattere di opere nazionali. E non è a dire che, quando i molesti pantani sieno asciugati, i vasti paduli colmati, ed un buon ordinamento idraulico abbia procurato facili scoli alle acque, tu non vedi altro che arate campagne, graziose cascine e villaggi popolati di robusti agricoltori, nè ti vien fatto di scorgere manifesti segni della scienza e dell'arte, operatrici di sì miracoloso mutamento. Imperocchè i ponti, le botti sotterranee, le strade ausiliarie, gli stessi canali di scolo, sovente ti si mostrano siccome opere appariscenti e bellissime. Tale è il canal maestro de' regî lagni, lungo chilom. 40 nella sola porzione più dritta, dappresso alla città di Acerra fino allo sbocco in mare, corredato da controfossi, arginato, arborato; cavalcato da robusti ponti di fabbrica, con iscrizioni indicatrici del fine, per cui venne aperto, su una delle quali si leggono, tra le altre, queste parole:

..... *vitali salubritate coeli soli ubertate donavit, ut hic etiam rideat Campaniae felicis amoenitas,* e sopra di un'altra, *ut vasta palus frugibus nitescat, sentiatque Parthenope copiae auctorem suae,* frasi pompose, ma veridiche. Tale ancora è l'emissario di Claudio, rifatto ed ampliato, ed ogni parte del grandioso lavoro del prosciugamento del lago Fucino, specialmente il marmoreo monumento, rappresentante l'edifizio regolatore della immissione delle acque nel gran canale coperto. Ed è pur tale il canale emissario per lo scolo del lago e padule di Bientina, lungo chilometri 43, munito di una grande botte a due luci a traverso dell'Arno.

A sostener poi il principio assunto nella Relazione esplicativa della Proposta di legge, cioè che le bonificazioni, anche le più vaste, sono opere *d'interesse locale*, non dee parere molto valido questo argomento, che i grandi mezzi richiesti da così fatte opere *non possono derivare dalla generalità de' contribuenti*. Imperocchè la generalità de' contribuenti rappresenta un grande consorzio, posto nella suprema giurisdizione del Governo; il quale soccorre ai bisogni or d'una or d'un'altra contrada. Se così non fosse, i possessori delle contrade meridionali non dovrebbero contribuire a riparare i danni, cagionati dalle rotte del Po e del Ticino, a' possessori di quelle terre inondate: ma un savio Governo co' proventi dell'una accorre a riparare a' danni dell'altra contrada; e con paterna giustizia distributiva adopera di mantenere, e

crescere la prosperità fino ne' più rimoti angoli delle terre, poste tra l'alpe ed il mare. Da ciò non voglio inferire, che tutti i tesori dello Stato abbiano ad essere versati nelle opere delle bonificazioni, nè che queste si debbano condurre con la sola pecunia pubblica: mi limito a dichiarare, che lo Stato dee contribuire alla spesa delle rilevanti bonificazioni con giusta regola e misura. ¹

X. E non mi paiono calzanti i due esempi recati nella Relazione stessa, per far ricredere coloro (tra' quali mi novero io) che avvisano, non potersi le grandi imprese de' bonificamenti eseguire senza l'azione diretta del Governo.

Il primo esempio riguarda le *Valli grandi veronesi ed ostigliesi*, contrada racchiusa tra il Po e l'Adige, distesa nelle province di Verona, Mantova e Rovigo, ed inondata per traboccamenti e per difetto di scolo del fiume Tartaro e di altri corsi d'acque, che solcano quelle ampie vallate. I terreni impaludati avevano una estensione di circa ettari 14,000. ²

¹ Nella citata Relazione sul Brenta e sul Novissimo, a pag. 51 è scritto:

« Lo scopo della presente spesa (per la regolazione del Brenta e del Bacchiglione) è giusto e salutare, ed interessa una ricca e nobile porzione della penisola che largamente sovviene col pagamento delle sue imposte l'erario pubblico. È dunque ben giusto alla sua volta il concorso dell'obolo nazionale, amministrato dallo Stato e speso a sollievo di fraterne sventure. »

² Nella Relazione mentovata, per far rilucere la vastità di questa impresa, la brevità del tempo e la discreta spesa, si paragona la medesima all'altra delle maremme toscane: la prima si porta ad ett. 66,000, comprendendovi anche i terreni soggetti a trapelamenti d'acqua, e migliorati per effetto de' lavori, e perciò sottoposti a contribuzione; mentre la superficie effettivamente paludosa era alquanto minore dell'altra delle maremme toscane. E si noti che il bonifi-

E primi a pensare al loro bonificamento furono i duchi di Ferrara sino dal 1625; poi fu la repubblica di Venezia ed il Governo austriaco, e da ultimo il Governo italiano. A quest'opera rivolsero l'ingegno e lo studio, tra i molti chiari ingegneri, gl'illustri idraulici Bernardino Zendrini, Anton Mario Lorgna e Pietro Paleocapa, per voler di principi imperanti su quel territorio. E sulle norme dettate dal Paleocapa nelle sue *Memorie d' idraulica pratica*, fu composto un progetto, approvato dall' i. r. Governo austriaco addì 29 gennaio 1854 per lire 3,219,000. Ho già detto (II), come col regolamento del dì 10 settembre 1854, quel Governo compose un gran consorzio de' gruppi de' piccoli consorzi antichi, ripartì la spesa, vi contribuì *un decimo*, e si riserbò un'azione immediata sulla direzione e sull'amministrazione dei lavori. Nondimeno sursero tali opposizioni e contestazioni da ridurre l'opera in punto di andar distrutta; ma il Governo tenne fermo; ed aiutò con pagare la metà della spesa di altre lire 360,000 per il canale di Bussè, anticipò la sua rata del *decimo* ed anche *qualche altra somma*, favori ed autorizzò due prestiti pubblici. Oltracciò quelle terre erano assai ubertose, come dimostra la loro rendita di lire *nove* l'ettara prima, e di lire *settantanove* dopo della bonificazione, e la spesa de' lavori di circa *sette* milioni

camento di questo maremme per colmata, è naturalmente assai lento e speso, e quello delle dette Valli si riduce ad una regolazione di scoli, opera più pronta e di minore spesa. Ora non sono punto da paragonare le due contrade.

riuscì assai scarsa, appetto a *quaranta* milioni di maggior valore territoriale; e perciò i più di quei proprietari furono volenterosi ad entrare nel consorzio. E questo venne a capo per l'imperioso comando di un Governo assoluto, cui anche i più ritrosi dovevano ubbidire; e quando l'amministrazione passò nel Governo italiano, erasi fatto il più, e tornò agevole il compiere l'opera. Non pertanto su questa impresa ignoro se siasi pronunziata l'ultima parola, e se lo Stato non abbia ancora altro a contribuire per soddisfare a' prestatori del danaro. E dopo questa breve esposizione, io non so discernere una sostanziale differenza tra questa impresa e quella delle bonificazioni napolitane, condotte con la legge del 1855, compendiata innanzi (V); singolarmente quando per queste bonificazioni ci era un'amministrazione locale, una *ragioneria* propria, un *consiglio amministrativo* ed una *deputazione* di vigilanza. Nella impresa delle grandi Valli e nelle bonificazioni napolitane il Ministero centrale esercita una suprema giurisdizione, nomina gli ingegneri da un Corpo governativo, e si riserva le maggiori risoluzioni. In quella le ii. rr. Luogotenenze lombarde e venete, ed in queste l'Amministrazione locale proponevano le tasse, provvedevano alla condotta de' lavori ecc., ed i *consigli* e le *delegazioni* amministravano le spese, ed esercitavano la debita vigilanza. Così per le grandi Valli, come per le bonificazioni napolitane il Governo aiuta con *sussidi*, ed approva le tasse, ed i proprietari sono obbligati a pa-

garle nella misura dell'utile corrispettivo. Solamente ne' particolari del procedimento si può ravvisare qualche variazione. Forse per quest'analogia principalmente, alcuni onorevoli deputati veneti e lombardi, me presente, dichiararono di riconoscere la bontà della citata legge napolitana del 1855. allorchè insieme ad altri membri di una Commissione, preseduta dal senatore Devincenzi. si radunarono, per riordinare le bonificazioni napolitane sulle norme del regio decreto del 13 febbraio 1870. già ricondotte nella dipendenza del Ministero de' Lavori pubblici.

XI. L'altro esempio è tratto dalla inevitabile Inghilterra. Ed, io sempre quando ho letto esempi delle opere e degli statuti inglesi, recati come modelli di perfezione per gl'Italiani, non mi sono mai rimasto dal far osservare: che la razza anglo-sassone ha tradizioni ed abitudini tutte sue proprie; è attiva, ossequente alla legge, sottil calcolatrice de' suoi materiali vantaggi, e sollecita a procacciarseli. E questa vita operosa e pratica è comune non pure alle infime classi di quella nazione, ma sì alle più alte di una illuminata aristocrazia; la quale ancora è adusata a reggere il timone della nave dello Stato, e senza variare continuamente il cammino, sa scansare gli scogli e le sirti, e condurla a sicuro porto. Or in Inghilterra quella vasta regione, dimandata la *grande pianura delle Paludi*, distesa intorno al seno del mare del nord, comprende una superficie di ettari 202,500, quasi quanto è quella dell'*agro romano*. A bonificarla

vi si sono andate eseguendo grandi opere per nuove inalveazioni, e rettificazioni di fiumi e canali, e chiusa ed argini: il solo canale della Nene, lungo chil. 10,5 valse *cinque* milioni di lire. Tralasciando di dire come tali opere furono cominciate ne' tempi di mezzo, e continuate con varia fortuna sotto i re Enrico VIII e Carlo I, e come furono condotte con miglior successo nei primi anni di questo secolo; è da notare che pochi grandi possessori di quel vasto territorio le iniziarono e spinsero innanzi. Il vescovo Morton, lord Bentinck, e sopra agli altri i potenti conti e poi duchi di Bedford, con ferrea volontà e con mezzi colossali così propri, come delle loro numerose clientele di amici, affittaiuoli, e commissarî di Comuni e Contee, tanto adoperarono da mettersi in grado di sostenere le enormi spese di quelle opere. Al loro nome ed al loro credito accorsero i più reputati ingegneri: Vermuyden, Kinderley, Smeaton, Stephenson, Telford, e Rennie padre e figlio; e fecero studi, e diedero giudiziosi progetti, e ne regolarono i lavori. Secondo che questi procedevano, e discoprivasi la fertilità ed il valore delle terre asciugate, venne più e più crescendo il numero de' contribuenti, e più agevolmente si pagarono le tasse.

Ancor noi, in questa nostra Italia, vantiamo una grande impresa, quella del prosciugamento del Fucino, innanzi ricordata, condotta da un privato proprietario, dove tra gli altri spesosi lavori è l'Emisario claudiano fatto da nuovo, ed è un canale collet-

tore di ben 12 chilometri di lunghezza; ma questo privato è don Alessandro Torlonia.

XII. Se in Inghilterra, come affermasi ne' provvedimenti legislativi, che stiamo esaminando ¹ non è piccola o grande bonificazione, che non sia fatta dai possessori delle terre: i quali si tassano per le spese nella misura di quei vantaggi, che ne ritraggono, in Italia non si è potuto fino ad ora costituire una sola associazione di proprietari per le bonificazioni, anche le più necessarie e più proficue ai paesi vicini; benchè il Ministero de' Lavori pubblici, ed i prefetti delle province non abbiano mancato d'incitare i maggiori interessati. ² Ed il ministro de' Lavori pubblici ebbe a precipitare gl'indugi e far approvare al Parlamento, con legge del 6 gennaio 1872, la bonificazione della vallata di *fiume piccolo* presso Brindisi, alla spesa della quale concorrono lo Stato principalmente, e poi la provincia di Lecce e la città di Brindisi. ³ E se le altre bonificazioni delle terre palustri attorno Brindisi non si faranno approvare al modo stesso, quelle terre se ne giaceranno nella condizione selvaggia in che si trovano ab immemorabili, a malgrado del vantaggio, che col risanarle ne deriverà a quella città

¹ Pag. 12.

² « E non dobbiamo dissimularci, o signori, come lo spirito di associazione » abbia messo tra noi poche radici, e come ancora quel poco che da esso si ottiene, o per dir meglio, quel poco, che da esso si tenta, sia più tosto rivolto » a fomentare e favorire le imprese industriali, che a promuovere l'agricoltura ».

Così ragionava l'illustre Paleocapa nell'Ateneo di Venezia.

Vedi la sua bella Memoria: *Sulla condizione idrografica della maremma veneta* — Venezia 1848.

³ Relazione ministeriale intorno alle bonifiche, citata più sopra, pag. 70.

ed a' parecchi doviziosi proprietari, che ci hanno stanza ed usufruiscono di quel magnifico porto. ¹

XIII. Questa ignavia, questo mal essere della presente generazione, ha un'antica origine. Le province italiane, e specialmente le meridionali, furono oppresse per lunghi secoli dal duro dominio di principi stranieri, e spesso anche ignoranti: però neglette le azioni generose, non premiati gli utili trovati, non incorata, anzi schernita ogni idea del buono e del bello, negata agli uomini intelligenti ogni partecipazione nell'amministrazione delle cose pubbliche; le popolazioni taglieggiate, ammiserite, bistrattate, si avvezzarono a guardare il Governo quale loro maggior nimico. Successero tempi meno tristi, ma l'odio, già radicato, verso le potestà governanti, non diminuì, e durò la non curanza e l'avversione delle popolazioni per gli affari pubblici: per forma che tutti hanno contratto la mala abitudine di biasimare gli *atti governativi*, e mormorare anche quando per avventura questi atti operano un poco di bene; e tutti si aspettano ogni cosa dal Governo, e nulla fanno, che non proceda dal Governo.

Egli è vero che parecchi proprietari doviziosi, e di alti spiriti sono tra i signori e tra i borghesi, i quali sarebbero parati a migliorare le loro possessioni contaminate dalle acque, ma costoro non trovano seguito.

¹ Mi giunge a notizia, che una società lombarda, un'altra veneta ed una terza romana di arrisicati speculatori, abbiano acquistato terreni incolti e paludosi in quel di Brindisi, e li stiano dissodando, e vi aprano canali di scolo per migliorarli. E frattanto i possidenti paesani se ne stanno a contemplare le altrui fatiche; mentre potevano essi imprenderle con minori spese e con la speranza di maggior frutto.

e la generalità de' proprietari di vaste lande incolte, e paludose se ne vive negli ozi beati delle grandi città, e lascia affranto dalla miseria e dalle febbri palustri un popolo di agricoltori e di artigiani, condannato a dimorare ne' paesi circondati da improduttivi e pestiferi terreni. Talora potrebbe crescere oltre misura il valore di così fatte terre, con discreti mezzi, e questi mezzi li avrebbero i ricchi possessori; ma temono o non curano di associarsi, chè l'ozio, e l'opulenza stessa li rendono mal capaci di pensare a' propri vantaggi, e di procacciarseli. A farli muovere, bisogna astringerli per forza; e così potranno indursi a contribuire una meschina tassa annuale per le opere di manifesta utilità privata e pubblica. Nondimeno non rifinano di levar la voce, e gridare alla ingiustizia, anche quando conoscono a prova i vantaggi di un'opera; e scoterèbbero cielo e terra se si potessero sottrarre da ogni minima contribuzione.

Questa è, generalmente parlando, l'indole e l'abitudine de' grandi e de' piccoli proprietari della più parte delle terre in Italia, e di quelle specialmente, che avrebbero maggior bisogno di essere bonificate. ¹

XIV. Che non si tentò ne' primi anni di questo italico risorgimento. per mettere a soqquadro le più belle bonificazioni nelle province napoletane. Sursero i soliti

¹ Il *Nadauld de Buffon* nell'opera innanzi citata dà a divedere: che i proprietari francesi somigliano agl'italiani nel disconoscere o non curare i propri vantaggi, che sono restii a così fatte opere, e che non si può mai contare sulle associazioni tra essi, per imprendere le bonificazioni; le quali perciò hanno mestieri delle *disposizioni coercitive* della legge del 1807.

tribuni, e fecero un rumore infinito ne' Consigli comunali e provinciali ed anche nel Parlamento, adducendo: che, sotto specie di bonificare, il Governo si aveva appropriato i terreni de' demani comunali; che si erano per forza aggravati di tasse i proprietari; che i bonificamenti facevano sciupar danaro, e nissun frutto davano. Si giunse fino a negare i vantaggi delle opere fatte, e non mancò chi si fece a deplorare la necessità dei pantani per potervi diguazzare i bufali. A tanti sterminati clamori non ressero i ministri di quel tempo, e furono astretti di decretare la soppressione dell'Amministrazione locale delle bonificazioni, e la restituzione ai Comuni delle lor terre demaniali già prosciugate. Così fatte precipitose risoluzioni produssero queste conseguenze: che per alcuni anni non si pagarono le tasse da' proprietari, nè le contribuzioni dalle province, che parecchi terreni comunali, già aggregati all'Amministrazione delle bonificazioni, vennero usurpati, e parecchi parchi si cominciarono a restituire, e si divisero in quote tra' contadini, ma tali piccole porzioni furono ghermite da pochi furbi, a danno della povera gente e del patrimonio de' Comuni. E gli usurpatori, i ghermitori e tutti coloro, che non volevano pagar le tasse, e miravano a' lor privati vantaggi, menarono i più alti lamenti, e mossero liti, e adoperarono ogni mezzo per sottrarre le opere de' bonificamenti all'azione del Governo, e tirarle a cadere nelle loro mani. Volle fortuna che un ministro di Agricoltura e Commercio di virili propositi, il rimpianto cav. Cordova, si avvide del

fine riposto de' clamori e delle opposizioni, e tenne duro: vietò la restituzione di altre terre aggregate alla amministrazione bonificatrice, mantenne le opere nella giurisdizione del Governo, trovò modo di far pagare le tasse, sostenne le liti, e difese e circondò di maggiore autorità le direzioni delle opere. I successori di lui seguirono il nobile esempio, ed ancora aumentarono i sussidi dello Stato, per far meglio progredire alcune delle nostre bonificazioni. Conobbero quelli statisti, da una parte l'utilità generale e particolare del bonificare le terre paludose, e dall'altra la non curanza dei proprietari; e ne ebbero a concludere: come un Governo civile dee fare il bene, anche a dispetto dei beneficati e contra gli ostacoli, che costoro ci oppongono, e come dee pazientemente turarsi gli orecchi per non sentirsi a biasimare. Tutto al più può il Governo aprir la strada, e con l'esempio e con buone leggi, per lasciar fare a' privati; ma non per questo dee rimangersi egli dal fare.

XV. Tornando ora a quel luogo citato dalla Relazione esplicativa, dov'è detto, che in Inghilterra la spesa di ogni maniera di bonificazioni viene ripartita fra' proprietari delle terre, nella misura de' correlativi vantaggi; è da notare, che appunto sul fondamento di una pronta e manifesta utilità, nella Gran Brettagna poggia quella forma di *credito*, onde son tolti a prestito i capitali per le bonificazioni de' terreni, come afferma la Relazione stessa ¹. Ivi si legge:

¹ Pag. 49.

“ a) Non possono i capitali essere impiegati in simili
» lavori, co' benefizi che loro vengono accordati dalle
» leggi, se la pubblica Amministrazione non riconosca,
» che i lavori abbiano a rapportare un utile corrispon-
» dente a ciò, che è necessario per soddisfare agl'intere-
» ssi ed all'ammortizzamento del capitale ».

Leggesi poco dopo: che i lavori sono progettati e condotti con l'approvazione e la vigilanza dell'Amministrazione pubblica, e che la restituzione del danaro prestato non dovrà eccedere un determinato numero di anni. ¹ Questa massima della materiale e reale utilità è proverbiale in Inghilterra, e s'infiltra nelle stesse dottrine del Bentham: ² ma quando è troppo eccessiva tarpa le ali, ed appanna la divina bellezza alla Virtù, alla Gloria ed all'Amor di patria, fatali deità, tiranne degli animi generosi. Or bene, dove l'utilità materiale non raggiunga il colmo della misura, o si sperimenti lentamente, e venga a fine solo dopo lunghi anni, mancando la base, sulla quale è fondato quel tale credito, si trascureranno le bonificazioni? Ed in vero nella nostra Italia alcune volte accade prosciugare una contrada con poche opere e discreta spesa, e vedere tosto aumentato a dismisura il valore delle terre: ma in

¹ La legislazione inglese sui miglioramenti agricoli sulle bonificazioni e sui prestiti fu tolta in gran parte dalla legge italiana del 1810, ed accomodata colà a quella pratica applicazione, che non ebbe in Italia per le ragioni indicate al § XII.

² Il Paleocapa nella citata Memoria sulla maremma veneta dice argutamente che nell'abolizione della schiavitù, iniziata dall'Inghilterra, entrò bensì la carità cristiana, ma ci ebbe molta parte la utilità del maggior lavoro da ricavare dagli schiavi redenti a libertà.

generale le bonificazioni di vaste maremme, di mortifere e sterminate lande, mentre richiedono molte opere ed ingenti spese, non partoriscono immediati frutti, e maggiori de' capitali impiegati. Un luminoso esempio di questo fatto offrono le maremme toscane, e le paludi pontine, il bonificamento delle quali dura da oltre un secolo, ha richiesto enormi spese, durerà ancora assai tempo, e domanderà non poche altre spese; ed un aumento di valore di quei terreni, se pure pareggerà i capitali erogati, si potrà solo sperare compiute che saranno tutte le opere: altrettanto forse avverrà dello *agro romano*, cui tutti rivolgono oggidì il pensiero. Nondimeno se queste, ed altre bonificazioni maremmane, non producono sovente vantaggi immediati e maggiori delle spese, si vogliono considerar sempre come vere sorgenti di ben essere: a poco a poco risanano l'aria, disperdono le febbri palustri, rendono coltivabili le terre, isterilite dalle acque stagnanti, invitano gli agricoltori, ed anche i proprietari a dimorarvi, fanno sorgere case e ville e paesi, crescere uomini più vigorosi, e via via prosperare l'agricoltura, ed insieme prosperare le contrade circostanti, e la fortuna privata e la pubblica. Ella è questa una vera conquista della civiltà sulla barbarie; ed a procurarla dev'essere il Governo primo, e principale iniziatore e cooperatore. Il perchè gl'italiani statisti si hanno da persuadere: che le sole buone leggi non bastano, che non si può far sempre nè troppo assegnamento sulla operosità, e sui mezzi dei privati cittadini, che perciò il Governo dee venire

in aiuto ai proprietari, e tutelare e reggere le opere delle grandi bonificazioni. A questo modo e non altrimenti si potranno continuare e compiere le bonificazioni intraprese, e cominciare, e condurre innanzi le bonificazioni novelle per tutto il territorio italiano.

XVI. E frattanto per ribadire il principio assunto, che le bonificazioni, grandi o piccole che sieno, debbono esser fatte a cura e spese dei proprietari, si legge nella Relazione medesima¹: che questa massima è consacrata all' art. 128 della legge del 1865 sui Lavori pubblici, e all' art. 95 della precedente legge del 1859; cioè: che *i lavori di acque aventi per unico oggetto gli scoli o i bonificamenti e miglione de' terreni sono a carico esclusivo de' proprietari*. Arrestiamoci un tratto alla citata legge del 1865. Chi si faccia a ponderarne l'intero titolo III, che tratta *delle acque soggette a pubblica amministrazione*, scorgerà, che dopo essersi in quello parlato dei fiumi torrenti laghi ec., delle quattro categorie di opere idrauliche, de' consorzi pe' lavori di difesa e del regime degli alvei, nel capo IV si discende agli *scoli artificiali* per i singoli territori, privi di scoli naturali, e si statuisce l'apertura di canali di scolo, comuni a più territori, a spese de' proprietari di quelle terre, che ne resteranno migliorate. Con le quali disposizioni legislative si accenna evidentemente alle associazioni, o consorzi antichi delle province lombarde e venete, per effetto de' quali ogni gruppo di posses-

¹ Luogo citato.

sori di territori vicini s'industriava a difenderli dalle rotte degli argini, od a farne scolare le acque delle inondazioni già manifestatesi. In somma il ricordato art. 128 si riferisce a peculiari lavori di scoli e di miglioramenti de' terreni ¹ ed è lontanissimo dal consecrare la massima, che tutte le bonificazioni, anche le più vaste, abbiano da stare a carico de' proprietari. E tanto ciò è vero, che nella precedente legge del 1859, il capo II del titolo III prendeva il nome di *scoli artificiali e bonificazioni de' terreni*, e nella riforma apportata con la nuova legge del 1865, il cap. IV del medesimo titolo (rispondente al citato capo II) è limitato al nome di *scoli artificiali*, e nell'art. 127 accenna al dritto de' proprietari de' fondi *dominanti* di aprir canali di scolo a traverso dei fondi *serventi*, anche nei lavori di bonificazione di terreni per asciugamento o per colmata; nell'art. 128 parla delle spese per così fatti *lavori di acque* intesi all'unico scopo di bonificare e migliorare i terreni privi di scoli; negli articoli 129 e 130 parla de' comprensorî per gli scoli comuni, e de' singoli consorzi tra' possidenti interessati, e con l'art. 131, di sopra citato, riserba ad una legge speciale la trattazione de' bonificamenti delle paludi; per i quali non si sarebbero potute applicare le ristrette e monche norme abbozzate in esso medesimo cap. IV. E ciò

¹ Per regolare i dritti e i doveri de' proprietari di territori finitimi, intorno agli scoli ed a' limitati bonificamenti, è più diffusamente trattato nel Codice civile italiano all'art. 609 ed ai seguenti.

bene a ragione; chè già fino al 1865 erasi acquistata l'esperienza dell'alta importanza de' bonificamenti di vaste paludi e maremme, i quali dimandavano altre norme, proporzionate a' più grandi e generali interessi dello Stato, delle province, de' Comuni e de' privati possessori. E qui non voglio tacere, che in fatto di opere pubbliche, la interpretazione degli articoli della legge, che le regge, debbe andar fatta non secondo la *lettera*, come si dice nel linguaggio forense, ma secondo lo *spirito*, o meglio secondo l'intendimento del legislatore.

XVII. Invece dell'art. 128, avente per *unico oggetto* il miglioramento agricolo delle terre inondate per difetto di scolo, e non già le grandi bonificazioni di amplissime vallate, e di vasti paduli, io ricordo l'articolo 92 della medesima legge del 1865; il quale prescrive, che i lavori intorno ai fiumi torrenti laghi ecc., che pur sono *lavori di acque*, si eseguono e mantengono: 1° dallo Stato *esclusivamente*; 2° dallo Stato col concorso delle province e degl'interessati riuniti in consorzio; 3° da consorzi degl'interessati; 4° dai frontisti, siano questi corpi *moral*i o *privati*. Medesimamente ricordo l'articolo 103, che dichiara *obbligatorie rispettivamente per il Governo, per le province, per i comuni e per i proprietari e possessori de' beni laterali a' fiumi e torrenti le opere ed i provvedimenti necessari per la conservazione della navigazione e del territorio dello Stato e per impedire i disalveamenti e i danni derivanti*

dalle inondazioni. E ricordo ancora, che l'art. 106 prescrive che *lo Stato le Province ed i Comuni partecipano al consorzio (con gli altri proprietari interessati) come proprietari di beni soggetti a danno ed indipendentemente dalla quota di concorso cui fossero obbligati nell'interesse generale.* Per conseguenza, se il Governo fa e mantiene le opere idrauliche di maggiore importanza, quali son quelle intese alla conservazione del territorio dello Stato e ad impedire i danni delle inondazioni, e ne esercita una azione immediata e diretta, e ne sostiene o tutte o in gran parte le spese, queste medesime regole possono venire applicate a capello alle opere delle più rilevanti bonificazioni, e servire di base ad una legge speciale su tali bonificamenti, promessa nel citato articolo 131. Imperocchè ho già notato innanzi (VIII), che come il Governo non tralascia nè cure nè spese per prevenire i danni al territorio nazionale, a fine di conservarne la incolumità e la floridezza, così non potrà non fare altrettanto per restituire la salubrità ed il valore al territorio stesso, quando si trovi già convertito in morte lande, o danneggiato e contaminato dalle acque. Con simiglianti norme, tranne le variazioni relative a' tempi ed alle condizioni de' diversi paesi, abbiamo osservato nel primo capitolo, essere state rette le bonificazioni negli antichi Stati italiani, e nella stessa Francia, sotto svariate forme di Governo.

CAPITOLO TERZO

DEI PRINCIPII FONDAMENTALI DI UNA NUOVA LEGGE PER LE BONIFICAZIONI

XVIII. Dalle premesse osservazioni discende, che una proposta di legge sulle bonificazioni può andar regolata secondo le norme del titolo III della mentovata legge del 1865 sui Lavori pubblici. E però a simiglianza dell'art. 92 di questa legge, le bonificazioni si possono classificare in quattro categorie, in ragione della loro importanza.

La prima categoria comprenderà le bonificazioni dei laghi, delle maremme, ed in generale de' terreni palustri pertinenti solo al demanio dello Stato: tali sono, per esempio, le maremme toscane, i laghi di Bientina, Salpi, Fucino e simili.

La seconda categoria racchiuderà le bonificazioni e l'ordinamento idraulico di contrade paludose, e di alte e basse vallate, distese in una o in più province limitrofe, dove sono terreni di proprietà così dello Stato, come de' Comuni e de' privati proprietari, e sono paesi e ville ed officine del Governo, o di private in-

dustrie, le quali contrade, piane o vallicose, si trovano cosparsa di pestiferi stagni e boscaglie, o soggette a difetto di scoli, e all'impeto di fiumi e torrenti; come le maremme venete e le ravennate, le paludi Pontine, il bacino inferiore del Volturno e l'alto e basso bacino del Sarno.

La terza categoria comprenderà contrade meno vaste, racchiuse in una sola provincia, da bonificare, per salvare i terreni dalle acque ristagnate o traboccanti, e migliorarne ad un tempo le condizioni agricole, quali sarebbero le paludi sipontine nella provincia di Capitanata.

La quarta categoria poi risguarderà le bonificazioni, limitate al territorio di più Comuni vicini, o di un solo, per rimuoverne le inondazioni ed i ristagni, migliorarne gli scoli e condurre a prosperità l'agricoltura: tali sono, ad esempio, la pianura di Rosarno, posta tra la prima e la seconda Calabria ulteriore, ed il territorio di Marcianise nella Terra di Lavoro.

XIX. Le spese per fare, mantenere, e custodire tutte le opere di queste quattro categorie di bonificazioni, a simiglianza di ciò, che è prescritto negli articoli 93 e seguenti della citata legge del 1865, dovranno andar così distinte e ripartite:

1. Per le opere della prima categoria, tali spese saranno interamente a carico dello Stato, come proprietario de'laghi e delle maremme, a cui vantaggio immediato e diretto riusciranno i bonificamenti;

oltre alla utilità generale, derivante dal risanar l'aria.

2. Per le opere della seconda categoria, le spese dovranno venir ripartite tra lo Stato, sì qual proprietario di terre demaniali, e sì nell'interesse generale della pubblica igiene e della finanza nazionale, tra le province in grazia del vantaggio della contrada, posta nel rispettivo territorio, tra i Comuni per il miglioramento dei terreni di demanio comunale, e la incolumità degli abitati, e tra' privati proprietari per l'utilità delle loro possessioni: la quale ripartizione varierà, ne' singoli casi, al variare della proporzione degli obblighi, e degli utili correlativi.

3. Per le opere della terza categoria, dovranno contribuire alle spese, la provincia, i Comuni ed i proprietari, ciascuno di questi enti interessati, nella misura de' propri vantaggi. E qualora le spese sorpasseranno il valore, che acquisteranno le terre, o se nel bonificazione entrerà in gran parte il risanamento dell'aria, potrà, a seconda de' casi, concorrere anche lo Stato con un sussidio, non eccedente il quarto delle spese totali.

4. Le spese in fine per le opere della quarta categoria, saranno a carico de' Comuni e de' possessori di case, officine di ogni maniera d'industrie e terre comprese nel perimetro del territorio da bonificare, e verranno ripartite in ragione della rendita e della utilità delle diverse possessioni.

XX. Come il Governo, per l'art. 91 della citata legge del 1865, ha la suprema giurisdizione sulle

acque pubbliche, così dovrà averla su tutte le bonificazioni.

Per quelle della prima categoria, riguardanti interamente lo Stato, questo le inizierà, approverà, e farà eseguire, come usa per le altre opere nazionali.

Per le bonificazioni della seconda categoria, lo Stato medesimo, con le seguenti principali norme fondamentali, soprantenderà così alla riscossione ed all'amministrazione del danaro, come alla direzione alla esecuzione al mantenimento ed alla custodia delle opere.

1. Sulle istanze de' prefetti o dei Consigli provinciali, o pure delle Commissioni preposte a' bonificamenti, farà comporre i *progetti di massima*.

2. Ascolterà gli avvisi de' Consigli comunali e provinciali, e delle Commissioni di sanità e di bonificazione, sulla necessità delle dette imprese, sulla convenienza delle opere ideate, e sulla ripartizione della spesa tra gli enti interessati.

3. Sentirà i pareri del Consiglio de' Lavori pubblici e del Consiglio di Stato su' più rilevanti progetti; ed a seconda di questi avvisi li approverà o farà emendare.

4. Farà indi estimare il valore de' fondi, compresi nel prestabilito perimetro del territorio da bonificare.

5. Imporrà la tassa principale su' medesimi fondi, da pagarsi annualmente, per contribuire alle rate messe a carico de' rispettivi proprietari, la quale non

eccederà lire *due* per ettara, o tutt' al più giungerà fino a lire *sei* ne' soli casi, che le terre abbiano in atto un alto valore, e la spesa dell'opera sia troppo ingente.

6. Fisserà la spesa annuale nel bilancio dei Lavori pubblici, per condurre le opere approvate; e ciò dopo avere stabilito le somme da riscotere ogni anno sulle rate spettanti a' diversi corpi interessati.

7. Allogherà la esecuzione de' lavori col metodo degli appalti, o, qualora gli riuscirà, per concessione a private società.

8. A' suoi ingegneri, i meglio versati in tale materia, affiderà la composizione sì de' progetti di massima, e sì de' parziali progetti di esecuzione, e commetterà la direzione dei lavori, senza mutarli continuamente con danno delle opere.

9. La vigilanza per la *parte amministrativa* è attribuita alle Commissioni provinciali per le bonificazioni.

10. Serberà per le riscossioni del danaro, per le spese e per tutt'altro il medesimo procedimento, che regola le altre opere pubbliche nazionali; oltre alle norme della legge speciale sulle bonificazioni, senza bisogno di regolamenti novelli.

11. Compiuto un bonificamento, o per intero, o per sezioni, secondo il genere delle opere, farà procedere ad una novella estimazione de' fondi bonificati, per rilevarne gli aumenti di valore, e le tasse addizionali proporzionate agli utili.

12. Farà mantenere i canali, e le altre opere con le medesime norme generali, e con le altre desunte dalla legge sulle bonificazioni.

13. Curerà la conservazione e la custodia delle opere stesse, secondo la detta legge sulle bonificazioni, e secondo il dettato de' regolamenti di polizia di ogni contrada; avendo ciascuna usanze proprie e bisogni speciali.

XXI. Le bonificazioni della terza categoria potranno essere iniziate, amministrate, e condotte da' tre corpi d'interessati, cioè dalla Provincia, da' Comuni e da' proprietari, ordinati in consorzi. Ma ne' Consigli di amministrazione dovranno stare i delegati della Provincia e di ciascun Comune compreso nel territorio da bonificare. I progetti, la distribuzione delle spese, le tasse annuali ed i principali provvedimenti, saranno da approvare da' prefetti delle rispettive province: ed il procedimento si desumerà dalla istituzione de' consorzi, contemplata nella legge speciale. Sempre quando in una di tali bonificazioni si otterrà un sussidio dallo Stato, nel Consiglio di amministrazione interverrà pure un delegato del Governo, ed il progetto dovrà venire approvato dal Ministero de' Lavori pubblici.

Quanto alle bonificazioni della quarta categoria, queste si recheranno ad effetto per cura de' consorzi tra gl'interessati e contribuenti alle spese; e, secondo la diversità de' casi, tali consorzi potranno essere ob-

bligatorii, autorizzati o liberi, siccome vien particolarizzato nell'ordinamento de' consorzi stessi.

XXII. Con questi principi, da stabilire a fondamento di una legge sulle bonificazioni, s'io bene avvisato, avrà una giusta applicazione pratica la massima, che la spesa delle opere necessarie debba sostenersi dagl'interessati a tali opere, e nella misura dei vantaggi correlativi. In fatti nelle bonificazioni della prima categoria lo Stato è il solo interessato, come proprietario de'laghi e delle maremme, il bonificamento delle quali torna ad utile del pubblico e della finanza nazionale. In quelle della seconda categoria, ancora lo Stato è il primo e principale interessato, come quello, che oltre alla proprietà di terre demaniali, ha la tutela della salute de' cittadini, e l'obbligo di conservare il territorio nazionale, migliorare l'agricoltura e le industrie, ed impinguare l'erario pubblico: e ci sono interessate manifestamente le province, i Comuni, ed i proprietari di fondi urbani e rurali, compresi nella contrada da bonificare. Per conseguenza dee pure sembrar giusto, che il Governo eserciti un'azione immediata e diretta su queste bonificazioni; la quale non sarà nè arbitraria nè soverchianta: imperocchè i rappresentanti delle province e de'Comuni, e le Commissioni provinciali, preposte alla vigilanza di tali opere, avviseranno sulla convenienza dell'impresa, sulla distribuzione delle rate di spesa, ed oltracciò il Parlamento dovrà approvare i bilanci

annuali aventi, tra gli altri documenti, quelli della fissazione delle tasse per i proprietari; i quali entrando naturalmente in tutti questi consessi, difendono essi medesimi i propri diritti ed interessi. Per fine nelle due ultime categorie di bonificazioni, essendo interessate le Province, i Comuni ed i proprietari, o i Comuni ed i proprietari, o pure soli questi ultimi, a seconda de' rispettivi vantaggi, più o meno immediati e diretti, l'amministrazione delle opere dovrà esercitarsi a cura di questi enti interessati e concorrenti alle spese. E solamente per tali due ultime categorie potranno, a parer mio, instituirsi consorzi tra gl'interessati.

XXIII. Tra le diverse maniere di consorzi sono gli obbligatorii; e nello stabilir questi, bisognerebbe procedere con assai riguardo e prudenza, a fine di rimuovere ogni arbitrio. Ben sarebbe limitarli a pochi casi gravi e di assoluta necessità, da diffinire nella legge stessa: per esempio, quando si tratti di un padule, che contami l'aria di qualche prossimo abitato, o di un Comune, le cui case ed i cui territori sieno devastati o sopraffatti dalle acque di uno sfrenato torrente. Ed invero alle esposte considerazioni sulla non curanza de' più tra i possessori di terre, e sulla loro antica abitudine di aspettarsi ogni cosa dal Governo (XIII) si vogliono aggiungere le difficili condizioni dell'agricoltura *per le cresciute imposte erariali provinciali e comunali*, sono parole della Relazione

esplicativa. ¹ Or come si potrebbero obbligare questi proprietari a costituirsi in consorzio, e spendere le loro cure ed i lor capitali per bonificare un padule, un territorio qualunque, fosse pur limitatissimo, quando, per imperiose occorrenze politiche, pesano cento balzelli su' terreni, sul lavoro, sul consumo de' più necessari alimenti, sulle grandi e le piccole industrie, per effetto de' quali, invece di prosperare, vediamo a poco a poco intristire molte campagne, per non potersi sopportare le spese delle ordinarie coltivazioni? Nondimeno io non ho mai disperato, e non dispero delle future sorti del nostro bel paese, quante volte torno con la mente a quel che fecero in altre età gl' Italiani, padri e maestri delle scienze, delle lettere, delle arti e di ogni civil costume; e ciò mi conforta a credere, che il vivo Sole di una savia libertà desterà negl'Italiani odierni la sacra scintilla dell'ingegno, e dell'ardire de' loro maggiori, e li condurrà, sulle classiche orme di quelli, per la diritta via del progresso, ma di un verace progresso della umanità. Voglio perciò augurarmi, che in un avvenire non lontano, ordinate le cose pubbliche a maggiore semplicità ed economia, e ristorate le finanze, si possano alleggerire quei pesi, che maggiormente aggravano la gente povera, ed inceppano l'agricoltura, e che migliorate le condizioni de' proprietari e de' coltivatori, e cessato questo mal essere, risorga la vita ne' campi e nelle

¹ Pag. 22.

province, e metta più salde radici il desiderio d'intendere al miglioramento de' poderi.

Contentiamoci frattanto, che a cura dello Stato si conducano le bonificazioni più rilevanti, comprese nella prima e nella seconda categoria, e speriamo che con l'aumento delle fortune private, e con la diffusione di una bene intesa educazione pubblica, venga a mano a mano crescendo il numero de' proprietari più operosi e solleciti de' loro vantaggi: allora potranno venire a capo i *consorzi* per la terza e la quarta categoria di bonificazioni, così *autorizzati* e *liberi* come *obbligatorii*. Con questo non intendo di dire, che bisognerà prima aspettar tempi migliori e poi proporre una legge, che comprenda questi consorzi, e stabilisca le basi di un buon credito fondiario, per agevolare i bonificamenti delle terre e gl'immegliamenti dell'agricoltura: riconosco invece la opportunità di così fatta legge; la quale, tra gli altri provvedimenti, miri all'ordinamento de' consorzi. Ma rinunziare all'antica, efficace, benefica azione del Governo, ed affidarsi interamente a' consorzi, oltre al non essere secondo giustizia, sarebbe, se non me ne inganno, un considerare gli uomini più quali potrebbero essere, che quali sono; un dipartirsi da quello scopo, che si vuol raggiungere; sarebbe in somma un rinunziare alle più necessarie e desiderate bonificazioni presenti e future.

CAPITOLO QUARTO

ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE ED ESAME DI ALCUNE SUE PARTI

XXIV. Stabilite le basi più accomodate ad un ordinamento novello, per regolare la materia de' bonificamenti, desunte non da astratte investigazioni, bensì da' più civili statuti, e dalle tradizioni de' nostri maggiori, e specialmente dalla stessa legge del 1865 sui Lavori pubblici; mi riporterò a queste norme nel farmi ad esaminare la Proposta di legge annessa alla Relazione esplicativa, di che ho ragionato innanzi.

La quale Proposta è spartita in 134 articoli compresi in sei titoli.

Nel titolo I sono trattate le bonificazioni in generale, affidate alla suprema tutela ed alla ispezione del Governo, quando dipendono dal regime e dalla polizia delle acque pubbliche, e quando tendono a preservare la pubblica salute, a migliorare grandi estensioni del territorio nazionale, o ad altro interesse pubblico, e si statuisce, doversi tutte eseguire da' possessori delle terre, o isolatamente o riuniti in con-

sorzi; si dividono in bonificazioni *volontarie* ed *obbligatorie*, suddividendosi le prime in *libere* ed in *autorizzate* dal Governo; si stabilisce, le autorizzate e le obbligatorie, dovere stare sotto l'ingerenza governativa, e s'indica il modo di ottenere i permessi per gli studi de' progetti.

Nel titolo II vengono trattate le bonificazioni *volontarie*. E nella prima sezione di questo titolo si parla delle *libere*, e del procedimento per crearne i consorzi, ed in quali casi possono le medesime convertirsi in *autorizzate*. Nella seconda sezione, divisa in tredici capitoli, ragionasi delle bonificazioni autorizzate. Nel primo capitolo sono prescritte le norme per la costituzione dei consorzi, sì quando l'impresa è racchiusa nel territorio di una provincia, e sì quando si stende a più province. Nel secondo capitolo si viene all'ordinamento del consorzio, alla convocazione dell'assemblea, alle nomine del *Consiglio de' delegati* e della *deputazione amministrativa*. Nel terzo capitolo sono determinate le contribuzioni per la spesa delle opere, mediante una tassa principale su'fondi del *comprensorio*, ed una tassa addizionale; la prima non oltre il *quinto* della *rendita catastale*, la seconda non eccedente la metà dell'aumento di rendita derivato dal bonificamento; sono date le norme per il *catasto* del comprensorio, pei reclami, per le variazioni di proprietà, e per il dritto di voto de' Comuni e delle province nell'assemblea, quando i Comuni e le province concorrono con loro sussidi alla spesa delle opere. Nel quarto capitolo

accennasi alla classificazione de' fondi, ed alla stima de' medesimi, prima del bonificamento e dopo, per conoscere quale aumento di valore ne hanno ritratto. Nel quinto capitolo si parla de' lavori, perciò che tiene a' progetti generali ed ai parziali, alla pubblicità di tali progetti ed a' reclami, e si determina quando i progetti debbono essere approvati dal ministro dei Lavori pubblici, quando dal prefetto, e quando dalla deputazione del consorzio. Nel sesto capitolo si tocca dei diritti de' proprietari de' fondi soggetti al bonificamento, e singolarmente delle occupazioni temporanee e permanenti. Nel capitolo settimo si determinano gli attributi dell' *amministrazione consorziale* sulle rendite, sulla esecuzione de' lavori, su' bilanci annuali, e si notano i casi, ne' quali sono sottoposti all' approvazione del prefetto i contratti ed i regolamenti consortili. Nel capitolo ottavo è prescritto, come le opere si possono allogare ad imprenditori, che anticipino in parte, o tutti i capitali, e se ne rivalgano o annualmente, o ad opera compiuta, o partecipando alla *plusvalenza* de' fondi, o pure col coordinare questi tre mezzi; e come possono aver effetto i prestiti con *ipoteca* su' fondi. Nel capitolo nono si stabilisce il modo di riconoscere il comprensorio bonificato, per sezioni o per intero, con atti da pubblicarsi. Nel decimo capitolo si parla della ripartizione delle spese e degli utili: è detto come la *plusvalenza* de' fondi bonificati rappresenta l' *attivo*, e la spesa fatta il *passivo* del consorzio; come si estin-

guono le passività, e come si formano i ruoli per ciascun fondo, indicanti le quote di *plusvalenza* e le rate dovute a' creditori del consorzio. Nel capitolo decimoprimo sono stabilite le regole per la estinzione delle passività, o con pagamenti immediati, o per annualità, costituendosi validi *titoli consorziali* da *ammortizzare* in un periodo non maggiore di cinquanta anni. Nel decimosecondo capitolo è dichiarato, che compiuto il bonificamento, perdura il consorzio per la conservazione delle opere, e l'amministrazione delle *attività* e delle *passività*. Per fine nel capitolo decimoterzo viene prescritto: che la riscossione delle tasse, delle passività e delle multe, avrà il medesimo privilegio di quella delle imposte dirette; che tutti gli atti del consorzio pagano una *lira* per dritto fisso di registro, trascrizione ec. e che l'aumento di rendita di un fondo, prodotto dalla bonificazione, non va soggetto ad imposta fondiaria per anni *trenta*.

Nel titolo III è parola delle bonificazioni obbligatorie. Il primo capitolo del medesimo contiene disposizioni comuni a questa maniera di bonificazioni: prescrive innanzi tutto, che composto il progetto dell'opera, e riconosciutane la convenienza e la necessità, mediante un'inchiesta, da istituire per ispecial regolamento, se ne proporrà uno *schema* di legge all'approvazione del Parlamento, per dichiararsi obbligatoria la bonificazione; e dove l'utile non compenserà la spesa, si potrà con la medesima legge stabilire un concorso alle spese tra' possessori dei

fondi vicini, i Comuni, le Province e lo Stato. Pubblicata e notificata questa legge, in un co' relativi documenti, se i possessori, o isolatamente o uniti in consorzio obbligatorio, si determinano infra un tempo assegnato di eseguir l'opera, godono di tutti i benefici accordati ai consorzi delle bonificazioni autorizzate: se per contrario non concordano tra essi, o si rifiutano di costituire il consorzio, o questo non provvede a condurre le opere; in ciascuno di questi casi il Governo nominerà una *Commissione o un commissario* per compiere gli atti propri del consorzio, e per eseguire d'ufficio i lavori; ed è data facoltà a' proprietari dissenzienti di abbandonare i loro fondi mediante indennità, sia al consorzio, o ad altri possessori partecipanti al consorzio, o pure ai Comuni alle Province, od in fine allo Stato; il quale, scorsi due mesi, ne farà una conveniente concessione. Il capitolo secondo comprende disposizioni particolari per i terreni paludosi, e per le paludi; e statuisce, che se infra tre mesi il maggior numero de' proprietari ricusi di eseguire il bonificamento, secondo il progetto loro comunicato dal Governo, la esecuzione se ne concederà a' migliori offerenti, e sieno o proprietari o privati intraprenditori, accordando agli esecutori una parte, o la totalità dell' aumento di valore dei fondi bonificati. Prescrive inoltre, che il maggior numero consenziente può obbligare il minor numero dissenziente de' proprietari, o ad unirsi in consorzio con essi, o a cedere loro i fondi, mediante una in-

dennità. Accorda il dritto di preferenza a' proprietari sugli imprenditori estranei, in parità di condizioni; e dichiara che l' espropriazione delle terre a favore de' concessionari esecutori, ed una maggiore contribuzione a carico dello Stato si farà per legge.

Nel titolo IV è regolata la polizia rurale intorno alle acque: si vietano gl' impaludamenti ne' campi, e si prescrive l' apertura ed il mantenimento degli scoli, infra determinati limiti di spese. Sorpassandosi questi limiti, e rifiutandosi i proprietari, la Commissione provinciale per le bonificazioni, dopo una inchiesta, potrà riferirne al ministro de' Lavori pubblici per dichiarare obbligatoria la bonificazione. Sono preveduti i casi, ed indicate le norme de' consorzi per gli scoli, così ne' territori ristretti, come nelle vaste contrade. E quanto alle discipline di tali consorzi, ed alla vigilanza, ed alla conservazione degli scoli, è dichiarato, che provvederà un regolamento da approvare per decreto reale.

Nel titolo V vengono istituite le Commissioni in ogni provincia, a fine di promuovere ed invigilare le bonificazioni. Ciascuna Commissione si compone del prefetto presidente, di due deputati provinciali, de' ingegneri del Genio civile governativo, e dell'ufficio tecnico provinciale, e di due commissari da nominare per decreto reale. Ed è preposta a provvedere, nell' interesse della salute pubblica, alla osservanza dei regolamenti di polizia rurale, ed alla esecuzione d'ufficio de' lavori, nei casi di trasgressioni, a proporre

speciali regolamenti in materia di acque, ed a riferire annualmente al ministro de' Lavori pubblici intorno al servizio delle bonificazioni, ed a' modi di migliorarlo.

Nel VI ed ultimo titolo sono raccolte disposizioni diverse e transitorie. Il capitolo primo racchiude queste principali disposizioni : che ai consorzi di scolo, contemplati nella legge del 20 Marzo 1865 sui Lavori pubblici, sono applicabili le prescrizioni della presente Proposta, risguardanti le contribuzioni de' proprietari, ed ai consorzi per le opere di seconda categoria le norme della Proposta stessa, per la nomina di commissari e la esecuzione di ufficio de' lavori, qualora o i consorzi non si costituiscano, o costituiti non curino di eseguire le dette opere; e che fanno parte di questa Proposta gli art. 374 e seguenti della citata legge del 1865, per le pene di polizia, le multe, i sequestri ed i gravami ne' casi di contravvenzioni. Il secondo capitolo statuisce con un ultimo articolo, che fino a quando non sarà provveduto con leggi speciali a quelle bonificazioni, che ora si fanno direttamente dallo Stato, le medesime seguiranno ad essere regolate dalle leggi presentemente in vigore.

XXV. Innanzi tutto io debbo tributare la debita lode a parecchie disposizioni legislative di questa Proposta. I tredici capitoli, componenti la sezione seconda del titolo I, risguardanti la costituzione e lo ufficio de' consorzi per le bonificazioni autorizzate, sono assai bene ordinati, tranne qualche leggiera modi-

ficazione ad alcuni articoli, di che sarà parola appresso. Le prescrizioni per i *prestiti*, e specialmente le norme per estinguere le *passività* sono dettati con molto accorgimento. E savia è da reputare la promessa, contenuta nell' art. 90, della esenzione di 30 anni dal tributo fondiario, sull'aumento di rendita dei fondi bonificati dal consorzio. Desiderata e proficua per l' agricoltura, e per la salute pubblica si è la polizia rurale intorno alle acque, introdotta nel titolo IV, la quale trova la sua natural sede in una legge sulle bonificazioni. Antichi sono nelle diverse contrade italiane i regolamenti sulla tutela e la polizia delle acque. Nella civile Toscana ne furono emanati parecchi; va ricordato quello del dì 8 novembre 1786, a tempo dell' ottimo principe Pietro Leopoldo. Nelle province napoletane è da menzionare il regolamento di polizia per le paludi di Napoli del 1819, l' altro del 1833 pe' regi Lagni di Terra di Lavoro, e quello per il bacino inferiore del Volturno del 1855, disteso poi alle altre bonificazioni napoletane. E però, tra le disposizioni del citato titolo IV, molto opportuna è quella del' art. 121, di un regolamento unico, contenente i provvedimenti comuni per tutte le contrade del regno d' Italia, intorno al mantenimento, alla vigilanza, ed alla incolumità degli alvei di ogni sorta di corsi d' acque, ed alla procedura per le contravvenzioni e le multe. Ancora assai utile è la istituzione delle Commissioni provinciali per la vigilanza e l' incremento delle bonificazioni; le

quali Commissioni hanno una tal quale somiglianza alle presenti Commissioni *di vigilanza* per i bonificamenti nelle province napolitane, create nel 1867, a norma dello art. 27 della legge del dì 11 maggio 1855 sulle bonificazioni stesse, e somigliano pure ai Magistrati sulle acque nello antico regno italico, ed alle Deputazioni preposte ai circondari idraulici, o *imposizioni* della Toscana.

XXVI. Prendendo ora ad esaminare partitamente questa Proposta di legge, si vuole osservare: che lo intendimento e la sostanza della medesima, giusta il titolo I, si è di affidare al Governo la *suprema tutela e la ispezione* delle più rilevanti bonificazioni, ma di farle eseguir tutte, vaste o ristrette che sieno, a cura ed a spese de' possessori delle terre, o isolatamente o stretti in consorzi. Per contrario io ho considerato, tutte le bonificazioni divise in quattro categorie (XVIII) e però il titolo I, seguendo il mio corto vedere, dovrebbe venir modificato secondo i principi indicati al capitolo precedente (XX, XXI) affidando allo Stato la *suprema tutela* delle bonificazioni in generale, la *direzione* e la *esecuzione* delle bonificazioni della prima e seconda categoria, e la *ispezione* di quelle della terza e della quarta categoria; alle quali due ultime si avrebbero da limitare i consorzi tra' privati possessori di fondi urbani e rurali.

XXVII. Sul titolo II, *delle bonificazioni volontarie*, mi accade di fare queste osservazioni.

All' art. 34 è fissato ad *un quinto* della *rendita catastale* il limite massimo della *tassa principale*, da contribuire annualmente: non sembra egli troppo gravoso? Vero è che l'Autore della Proposta vi è astretto dal principio assunto, che i possessori hanno da sostenere tutte le spese per le bonificazioni. Ma se la *rendita catastale* ora è dimezzata dai tributi fondiari, se di presente si mormora nel contribuire meno di *una lira e mezzo* per ettara, potrete raddoppiare questa *tassa*, potrete anche triplicarla, e stenderla a *cinque o sei lire* per ettara, dove le terre sono fertilissime, e notevoli ed immediati riusciranno i vantaggi di un bonificamento; ma oltre a questo limite renderete impossibile la contribuzione, specialmente nelle odierne condizioni agricole.

All' art. 51: quando il disegno generale, o *progetto di massima* di una bonificazione, è stato pubblicato, vagliato, ed approvato, non mi par necessario di sottomettere alle medesime lunghe prove i progetti parziali, o di *esecuzione*, che ne derivano, salvo se i medesimi racchiudano sostanziali variazioni.

All' art. 71 tra le *passività* da rimborsare si noverano i sussidi de' Comuni, delle province e dello Stato. Se i vantaggi risulteranno per intero su' terreni bonificati, ed i sussidi saranno stati forniti, art. 43, a carico de' contribuenti degli altri territori circostanti non bonificati, trovo giusto che tali sussidi sieno rimborsati a' Comuni ed alle province, purchè se ne faccia la restituzione a' contribuenti stessi; e

reputo ancora conveniente, che si restituiscano allo Stato le rate accordate a far compiere l'opera. Ma se tra' vantaggi è quello del risanamento dell'aria nel territorio, e più nell'abitato del Comune e della provincia, e specialmente se oltre a ciò, questi vantaggi non raggiungeranno il valore delle spese, il sussidio dovrà equipararsi al concorso alla spesa dell'opera, di che è parola all'art. 93 sulle bonificazioni obbligatorie, e perciò non entrare nelle *passività*, e non restituirsi nè a' Comuni nè alla provincia nè allo Stato.

XXVIII. Sul titolo III, *delle bonificazioni obbligatorie*, non debbo tralasciare queste altre osservazioni.

L'art. 92 prescrive una inchiesta, secondo un regolamento speciale, da approvare per decreto reale. Or quando i consessi de' Comuni e delle province, rappresentati da' principali proprietari interessati, ed i Corpi dello Stato, come ho indicato innanzi (XX. n.° 2 e 3) riconoscano necessaria la bonificazione, mi sembra superchio un regolamento: ne abbiamo già troppo di regolamenti.

L'art. 93 prevede i casi, e sono i più, ne' quali il maggior valore delle terre, derivante dal bonificamento, non compensi la spesa de' lavori; e chiama perciò a contribuirvi i possessori de' fondi vicini, i Comuni, le province e lo Stato. In questi casi l'art. 96 obbliga i proprietari, per decreto reale, ad unirsi in consorzio. Io comprendo il consorzio obbligatorio, quan-

do, annunziato il bisogno di una bonificazione, ed il concorso de' detti enti interessati, questo consorzio includa la maggior parte e de' proprietari consenzienti e de' fondi da bonificare, e l'obbligo ricada sulla parte minore; ma quando il maggior numero dissenta, manca la base, e sparisce l'indole propria di un consorzio; ed anzi non ci ha consorzio di sorta. Qu allora un consorzio così fatto si giunga pure a costituire; e si mostri poi restio a radunarsi, ed eseguire le opere, dee parere cosa troppo esorbitante che il Governo nomini una Commissione o un commissario per compiere gli atti del consorzio, ed eseguire d'ufficio i lavori, siccome è statuito negli articoli 97, 98, 99. E se per le terre paludose e per le paludi *la maggioranza de' possessori rifiuti di eseguire la bonificazione*, com'è indicato all'art. 103; se il Governo non riuscirà a concederla nè a' proprietari, nè ad imprenditori privati, giusta gli art. 103 e seguenti; e se pure accrescendo il concorso dello Stato, ed espropriando tutte le terre da bonificare, a' sensi dell'art. 112, non verrà a capo una concessione, non resterà altro partito da prendere, fuor quello di abbandonare l'impresa. Certa cosa è, che questo fatto sconcertante si dovrà sperimentare assai spesso, e specialmente per quelle contrade, e per quelle sterminate lande paludose, dove i vantaggi materiali, prodotti da' bonificamenti, non ne raggiungeranno le spese, benchè a queste concorrano i possessori de' fondi circostanti, i Comuni, le province ed anche lo Stato. Invece

tornerà a maggior decoro del Governo, ed a bene degli altri interessati, se il Governo stesso, quando non riesca a costituire i consorzi, od a concedere le imprese con equi patti ad intraprenditori od a società private, faccia eseguire direttamente tali rilevanti bonificazioni, come fa le altre opere pubbliche di utilità generale. Per sì fatto modo non sarà astretto di delegare la propria potestà a Commissioni o commissari, e far loro eseguir le opere, ed amministrare il danaro de' consorzi, e degli altri corpi contribuenti, e non assumerà l'ingrato ufficio di spossessare i proprietari contro la lor volontà, e concedere ad altri le terre a quelli pertinenti. Ed i medesimi proprietari, poniamo anche i più indocili, tollereranno volentieri, che il Governo, loro natural tutore, conduca le dette opere, e mormoreranno meno, se i loro obblighi ed i loro fastidi sieno limitati a moderate contribuzioni annuali di tasse.

XXIX. Sul titolo IV, *della polizia rurale per rapporto alle acque* osservo: che all'art. 114 è fissato il limite del *cinque* per cento sul prodotto del campo, per le spese annuali del mantenimento degli scoli, poste a carico de' proprietari. Questo limite, nelle presenti strettezze de' proprietari, potrà parere eccessivo, ritenendo già stabilito l'ordinamento idraulico della contrada; oltrecchè se per alcuni orti di gran valore si sperimenterà tollerabile, ciò non sarà per lati campi di scarsa rendita: potrebbe forse il detto limite ridursi ad *una* lira per èttara, e pe' fertili campi

aumentarsi fino a *due* lire. Qualora le spese sorpassino il limite prefisso, l'art. 115 concede la facoltà, mediante una inchiesta, di dichiarare *obbligatoria* la bonificazione; ed io ho già notato innanzi (XXIII) come si abbia a procedere con molto riguardo, e stabilire in quali casi, ed in quali condizioni sia da giudicare assolutamente necessaria una bonificazione così fatta; e come non convenga sopraccaricare i proprietari più che non comportano le loro forze.

XXX. Sul titolo V, *delle Commissioni provinciali per le bonificazioni*: intorno all'ufficio di queste Commissioni non trovo altro da notare, se non che questo: che per le bonificazioni della prima e della seconda categoria, da stare, secondo il parer mio, sotto l'azione diretta del Governo, le medesime abbiano anche gli attributi delle presenti Commissioni di vigilanza per le bonificazioni napolitane, indicati nel regolamento annesso al real decreto del di 20 ottobre 1867; cioè per dar parere su' lavori proposti, per esaminare i bilanci annuali, i capitolati ed i contratti, e per intervenire e alle aste pubbliche ed alla verificaione de' lavori urgenti. Per così fatte bonificazioni non dovrebbero far parte delle Commissioni gl'ingegneri del Genio civile; i quali, regolandone i lavori, sono sottoposti alla vigilanza delle Commissioni stesse.

XXXI. Sul titolo VI ed ultimo, *disposizioni varie e transitorie*, giova osservare, che nell'art. 120 ven-

gono applicate ai consorzi idraulici, contemplati nel tit. III della legge del 1865 su' Lavori pubblici, le disposizioni della presente Proposta di legge, stabilite all' art. 31: questo numero è di certo errato; dovrebbe invece accennarsi all' art. 32, che statuisce *la misura delle imposte erariali* come base nella ripartizione delle contribuzioni consortili. Non ravviso poi la necessità di applicare gli articoli 97 e 98 di questa Proposta ai consorzi idraulici per le opere di seconda categoria (articoli 92 e 94 della citata legge del 1865). Imperocchè se lo Stato fa eseguire direttamente le dette opere, gl'interessati, stretti in consorzio, sono semplici contribuenti; e qualora vengano fissate le basi delle contribuzioni, e queste si riscotano al paro delle pubbliche imposte, come prescrive l'art. 88 della Proposta, non ci hanno nulla a fare nè i commissari, nè i lavori di ufficio, indicati ne' suddetti articoli 97 e 98. Invece richiamerei il mentovato art. 88 per il privilegio della riscossione delle rate, spettanti agli interessati alle opere idrauliche della seconda categoria. Nello art. 129, che dice, avere a far parte della presente legge gli articoli 374, 375, 376, 377 e 379 della citata legge del 1865, aggiungerei l'importantissimo art. 378 della legge stessa, per demolire o rimuovere ogni opera fatta in trasgressione de' regolamenti; e ciò specialmente per le bonificazioni da eseguire direttamente dallo Stato. Per fine a non turbare il

progresso di quelle bonificazioni, che in più luoghi del regno si stanno eseguendo dallo Stato, e così dovranno necessariamente continuarsi fino al loro compimento, nell'art. 134 andrebbe semplicemente dichiarato: che le medesime seguiranno ad essere regolate dalle leggi e da' regolamenti presentemente in vigore.



CAPITOLO QUINTO

ESAME DELLE COMUNI OPINIONI CONTRA LE OPERE FATTE
PER CURA DELLO STATO, E PROPOSIZIONE DI ALCUNE NORME
PER ACCELERARNE LA ESECUZIONE

XXXII. Dovrei ora farmi a ricomporre la Proposta di legge, secondo quei principi e quelle osservazioni, che sono venute esponendo ne' precedenti capitoli; ma sciuperei tempo e fatica, se prima queste mie idee non fossero ponderate, e dichiarate accettabili da quei valenti uomini, che nel Parlamento italiano maggiormente risplendono per dottrina, per conoscenze pratiche in fatto di opere pubbliche, e per altezza d'animo, al giudizio de' quali s'inchina la moltitudine degli economisti, e de' pubblicisti più preoccupati di certe massime, avute comunemente in pregio, ma da me non accettate in questa scrittura. E tanto più stimo conveniente, che sieno vagliate anticipatamente le mie osservazioni, che non mancheranno alcuni corifei, tra' nostri legislatori, i quali, se degneranno di volgere gli occhi su queste povere pagine, e leggere, come, a questi di di progresso materiale ed intellettuale, io ardisca di

pronunziare il nome dello Stato per eseguire grandi bonificazioni, faranno il viso delle armi, e mi daranno in sulla voce, quasi che nel nominare lo Stato io abbia evocato la versiera o il nimico del genere umano. E già parmi di vederli, e udirli a sentenziare:

1.° che così fatte imprese si debbono eseguire da chi ne fa la spesa:

2.° che lo Stato, invece di far l'impresario, dee concedere i lavori alla industria privata:

3.° che a volerli eseguir egli direttamente, spende troppo;

4.° e che suole operar lentamente.

Or quando queste parole sono profferite da tali uomini, che all'autorità del nome accoppiano la dignità di un alto ufficio pubblico, tosto diventano aforismi presso il dotto ed il patrizio vulgo. Però ne occorre vedere un tratto, se ci ha nulla da rispondere a queste sentenze, e se i principi da me esposti sono poi veramente da tenere in conto di rilevati svarioni.

XXXIII. Primamente io non nego, anzi professo la massima, che le opere si debbono regolare da colui, che ne sostiene la spesa, e ne è il principale interessato. E come a cura dello Stato si eseguono le opere nazionali, così a cura delle province, de' Comuni e de' privati proprietari si hanno a condurre rispettivamente le opere provinciali, le comunali e le private. Quanto alle bonificazioni, le più rilevanti es-

sendo di generale interesse, da poi che mirano al triplice scopo di sanar l'aria, di conservare il territorio nazionale, e di accrescere, mediante l'incremento dell'agricoltura, i proventi del pubblico erario, si debbono noverare tra le opere pubbliche nazionali (I); e così sono state sempre ritenute in Italia ed in Francia (II a V, VI): onde giustizia vuole, che vengano eseguite per cura dello Stato, che ne è il solo o il principale interessato. E queste maggiori bonificazioni appunto io ho classificate nelle due prime categorie (XX). Le bonificazioni poi della terza categoria e della quarta, utili alle province, a' Comuni ed a' proprietari, od a soli questi ultimi, è pur giusto che si facciano dai consorzi de'rispettivi enti, che ne pruovano beneficio (XXII).

XXXIV. Secondamente lo Stato non fa egli l'impresario, ma alloga la esecuzione dei lavori a colui, od a coloro, che offrono migliori patti; e ciò fa a via di appalti all'asta pubblica. E le concessioni, come oggi s'intendono, altro non sono, che appalti a corpo, o sia a còttimo, o meglio ad opera compiuta. Questa è la sostanza di tali concessioni; la forma è svariata. Ci ha di quelle, per le quali i pagamenti dei lavori si stabiliscono a tempi determinati, ed il Governo si riserba una efficace vigilanza: ce ne ha di altre, per le quali la spesa de' lavori si converte nel guadagno, che si ricava dalle imprese stesse, o dal loro esercizio; e dove il lucro sia per riuscir minore della spesa, si pattuisce un sussidio alla società

concessionaria. Ne' più dei casi di tali concessioni, prestabilito il disegno dell'opera, e fissata la durata de' lavori, è lasciata piena libertà di azione al concessionario nell'eseguimento, tranne una ispezione da parte del Governo, ed una verifica finale. Questa maniera di concessione, cui tutti corron dietro ciecamente, è da accettare, a parer mio, ne' soli casi d'imperiosa necessità; per esempio, qualora una grande opera si ha a far presto, ed il Governo non ne tiene pronto il danaro occorrente, come abbiamo veduto per le principali strade ferrate. Da questi casi in fuori, le concessioni a cottimo, di opere pubbliche all'industria privata, non troppo mi garbano: sono pericolose per l'Amministrazione pubblica, ed in Italia hanno fatto mala pruova. Non discendo a recare esempi; chè la imperfezione di tante opere municipali, provinciali e nazionali, la trasgressione de' patti, le variazioni suggerite dalla cupidigia e da una smodata economia, le mene, e la guerra aperta di potenti concessionari contra i più probi ingegneri commissari, ed ispettori, e le tante liti, sono cose oramai manifeste.

XXXV. In terzo luogo io non so comprendere, come le società concessionarie conducano le opere con maggior profitto del Governo, e come il Governo spenda più, qualora faccia egli eseguire le opere stesse col solito metodo degli appalti diretti. Quello che io so, e sanno i più provati ingegneri ed amministratori, si è, che i progetti più accuratamente studiati, e mi-

nutamente valutati, non rappresentano mai a capello la precisa spesa de' lavori; chè nella effettiva esecuzione accade sempre qualche variazione da non potersi antivedere. Per il che queste tali società, fanno entrare ne' loro computi così gl'interessi de' capitali da spendere ed i lucri, come tutte le spese accidentali; e per tenersi sicure dai più lontani eventi, esagerano le loro estimazioni, e presentano offerte, che spesso sorpassano il doppio del giusto costo di un' opera. E queste si accettano, sia per mancanza di concorrenti, o per le strettezze dell' Amministrazione pubblica, o pure per imperizia di chi ne sta a capo, e talora per altre ragioni, che non accade dichiarare. Non appena la concessione è fatta, ed ecco i concessionari appaltano l' opera ad uno o più imprenditori, e ne ricavano forti premi: e questi impresari la dividono in più porzioni, che subappaltano ad altri appaltatori con enormi cali; tanto che i prezzi originari restano diminuiti della metà ed anche più. Per conseguenza sorge la necessità de' cattivi materiali, dell'imperfetto lavoro, e della trasgressione degli obblighi assunti: di qui le tracce arbitrariamente allungate o deviate, e le opere poco solide, o mutilate, o pericolanti. Dove ciò non fosse, non si potrebbero stipendiare con tanta larghezza gli amministratori e gl'ingegneri delle società, non sorgerebbero, come per virtù d'incanto, tante fortune colossali, e non arricchirebbero in poco tempo, e spesso con un' opera sola, alcuni impresari. E non le severe

inchieste, non le tarde verificazioni, non i litigi valgono a raddrizzare un'opera sbagliata o mal fatta, ed a pagarne il danno; chè i concessionari trovano sempre modo di guizzar fuori d'ogni impaccio: ed una trista esperienza ne insegna, che lo Stato, le province i municipi sono alla fine stretti ad accettare le opere imperfette, e pagarle assai più del giusto valore.

XXXVI. Per contrario, quando sul disegno, ben vagliato ed approvato, è data in appalto un'opera, con giusti cali, ad imprenditori idonei, e se ne confida la direzione e la ispezione a'propri ingegneri; quando costoro la fanno eseguire senza trasandarne alcuna parte, e quando si pagano a prezzi diligentemente prestabiliti que' lavori, che effettivamente vengono eseguiti, e' mi pare, che l'opera non abbia a riuscir mutilata od imperfetta, nè soperchia la spesa; e que' premi e que' lucri esorbitanti delle società concessionarie, vanno in parte a beneficio dell'erario, ed in parte a pro della bontà de' lavori. Ben so che lo Stato, ed in generale un'Amministrazione pubblica, non può fare tutte le economie degli accorti proprietari privati, che acquistano direttamente i materiali, ne invigilano con propri occhi il lavoro, e scelgono le stagioni in che si pagano mercedi più scarse, come sogliono praticare a proprio vantaggio gl'industriosi imprenditori; ma è sempre vero, che il metodo degli appalti *a misura* torna più proficuo, per economia e bontà di lavori, appetto al metodo degli appalti *a*

còttime, ed a gran pezza più utile del vantato metodo delle *concessioni*; alle quali, giova replicare, si dovrebbe ricorrere ne' soli casi d'incalzanti bisogni.

XXXVII. Quanto alle opere di bonificazione, queste concessioni possono recarsi ad effetto rarissime volte; a cagion di esempio, per l'asciugamento di un lago, qualora la spesa è compensata col valore dei terreni emersi, ed i concessionari si sono assicurati che questo valore franca oltre misura i capitali impiegati. Ma per le bonificazioni di maremme, di grandi vallate, ed in generale di vaste lande isterilite, e sparse di pantani, le quali dimandano lunghi anni per le colmate, o per un difficile ordinamento idraulico, e spese ingenti, ed offrono lenti vantaggi materiali, spesso incerti e problematici, le società concessionarie si tengono lontane; imperocchè mirano ad utili certi, immediati, e grossi, e non li trovano nel risanamento dell'aria, nel miglioramento de' paesi e nella futura prosperità agricola della contrada.

XXXVIII. In quarto ed ultimo luogo, debbo per verità riconoscere fondata la comune opinione, che lo Stato mette troppa lentezza nelle opere pubbliche. La quale è inerente alla pubblica Amministrazione sotto ogni forma di Governo; come a quella, che si ha da circondare delle debite cautele nell'approvare un'opera, nell'appaltarla, nel condurla ed invigilarla, e nel pagarne i lavori: di qui il lungo giro delle carte, ed il molto tempo per gl'incanti e per i con-

tratti. Ma in Italia, sotto il Governo costituzionale, sono traboccate nel soverchio le cautele; ed i regolamenti sembrano informati al sospetto, ed alla poca fede verso i pubblici uffiziali. D'altra parte una esagerata diffidenza non vale a rendere migliori gli uomini, ed il troppo complicato rito nuoce alla economia, ed alla speditezza di questo ramo del servizio pubblico. Gioverà notare intanto sommariamente i seguenti capi più rilevati del procedimento delle opere.

1. Non basta che il Parlamento abbia consentito un'opera, salvo il farne a suo tempo il progetto; chè questo progetto si ha a preparare molto anticipatamente, senza di che, mancando il documento oggi, non se ne può allogare la spesa nel bilancio dell'anno venturo; e gl'ingegneri, che appena possono condurre le opere presenti, sono astretti ad abborracciare *progetti di massima* per le opere future, e spendere poi novellamente il tempo e la fatica per convertirli in progetti di *esecuzione*.

2. Il Consiglio di Stato è chiamato ad avvisare su tutt' i contratti di appalto; ed anzi per le opere di qualche rilievo ne deve esaminare i capitoli, prima di procedersi all'asta pubblica: oltracciò viene interrogato su tutte le quistioni nascenti dalla esecuzione de' lavori, singolarmente ne' casi di aumenti di spese.

3. Tralascio di narrare le lungherie delle sostanzioni, e delle stipulazioni de' contratti presso le prefetture; e mi limito a dire, che i decreti mini-

ingegno di un infaticabile ministro a vincere tanta mole così di gravi, come di minuti affari, e risolverli ponderatamente, ad approvarli a tempo. E l'azione, cumulata tutta in una lontana Amministrazione centrale, dee naturalmente giungere assai lenta, e spesso inefficace ne' più remoti angoli del regno.

XXXIX. Queste forme troppo complicate, questi giri così lunghi, rallentano il progresso delle opere, ed inducono tempo fatiche e spese oltre ogni giusta misura: bene si potrebbero tirare a maggiore semplicità; ed io in una mia scrittura pubblicata nel 1869, ne venni proponendo il modo ¹. Allora ragionai intorno a tutta quanta l'Amministrazione de' Lavori pubblici; ma ora indicherò per sommi capi alcuni provvedimenti, limitati alle opere di bonificazione.

1. Innanzi tratto è da sapere, che ogni bonificazione tiene la sua propria ragione de' proventi e delle spese, la quale varia di poco annualmente: e come si dovrà render conto delle *entrate* e delle *uscite* totali, ad opera compiuta, così il risparmio di un anno si riporta, ed aggiunge alle entrate dell'anno successivo, e non torna a beneficio dell'erario dello Stato. Però dovrà bastare, che sulle proposizioni, fatte indigrosso dagli uffizi del Genio civile, il Ministero iscriva nel suo bilancio preventivo le somme de' pro-

¹ Del miglior modo di riordinare l'Amministrazione de' Lavori pubblici ed il R. Corpo del Genio civile nel regno d'Italia. Napoli 1869.

venti e delle spese per ciascuna bonificazione, e dimostri ogni somma con un elenco indicativo de' lavori e delle spese correlative; salvo a rettificare tali somme nel bilancio definitivo. A questo modo si risparmierà il tempo e la spesa de' progetti di massima, assolutamente inutili in una prima previsione per le opere di bonificazione.

2. Il Consiglio di Stato potrebbe non essere distratto da' più gravi affari per dar parere su' contratti degli ordinari lavori, e delle opere di discreto valore, e sopra di ogni particolar quistione o eccesso di spesa, anche minimo, e restringere il proprio avviso su' capitolati di rilevanti opere novelle, su quistioni delicate, e su notevoli transazioni ed eccessi di spese.

3. La Corte de' Conti poi, dovrebbe registrare preventivamente i soli atti risguardanti le opere particolarizzate ne' bilanci; ma per i lavori di ordinarie riparazioni, la spesa de' quali è stanziata complessivamente, e per ogni spesa peculiare di vigilanza o di cose derivanti da tali lavori, parrebbe superchioso il registro preventivo; chè il ragioniere del Ministero non consentirebbe, e la Direzione del tesoro non pagherebbe somme maggiori di quelle ammesse ne' relativi articoli dei bilanci. Per tali lavori e spese minute, basterebbe inviare a quella Corte un elenco annuale, rispondente a ciascuna bonificazione.

4. È questo il luogo di far rilevare la utilità di stabilire due altri uffizi d' ispezione per le boni-

ficazioni e le opere di regolazioni idrauliche ¹, uno cioè per le province mediane ed un altro per le settentrionali d'Italia, ciascuno nella città più vicina al centro delle opere stesse, a simiglianza di quello stabilito in Napoli nel 1870 per le province meridionali; e gl'ispettori del Genio civile, preposti a capi di questi tre uffizi, dovrebbero avere attributi maggiori di quelli degl'ispettori di *circolo*, a fine di rendere più spedito il servizio di tali opere, e di alleviare le soma degl' innumerabili affari minuti così al Ministero ed al Consiglio de' Lavori pubblici, come all'ufficio di revisione ed anche alle prefetture.

XL. Ed ora non sarà soperchio il particolareggiare i pochi provvedimenti, accennati troppo astrattamente ne' quattro numeri precedenti, ed accomodati a diminuire alquanto gli sconci, notati ne'sette numeri del paragrafo XXXVIII: li abbozzerò così alla grossa, e per modo di esempio; chè dove fossero benignamente accolti, dovrebbero venir corretti e meglio ordinati.

1. I bilanci de' proventi e delle spese di ciascuna bonificazione, preparati dagli uffizi del Genio civile, su quelli dell'anno prossimo passato, ed esaminati dalle rispettive Commissioni di vigilanza, saranno modificati, dove occorrerà, e spediti al Ministero dall'ispettore capo dell'ufficio d'ispezione. Con-

¹ Nella legge del 1859 su' Lavori pubblici, all'art. 349, § 67, furono istituiti due uffizi simili per il servizio speciale idraulico, l'uno a Torino, l'altro a Milano: allora erano ancora separate le province di mezzo e del mezzogiorno di Italia.

terranno le variazioni da potersi prevedere, e basteranno per iscriversene le somme complessive dalla Camera elettiva, senz' altri documenti; al tempo dei bilanci definitivi avranno effetto le debite correzioni.

2. Gli stati stimativi, o stime, de' lavori di riparazioni e di restauri, che non inducano spostamenti di siti, nè deviazioni o sostanziali modificazioni delle opere esistenti, si comporranno di una breve e chiara relazione esplicativa, di una sommaria descrizione e valutazione degli articoli di lavoro, di pochi patti speciali riportati al capitolato generale, e di qualche disegno illustrativo, se occorrerà.

3. Per i lavori stessi, quando la spesa eccederà le lire 40,000, e per le opere novelle, i progetti comprenderanno gli *allegati* prescritti ne' regolamenti del Genio civile: la compilazione e l'entità di tali allegati sarà sempre proporzionata all'importanza dei lavori.

4. Per ogni lavoro urgente, l'ufficio del Genio civile ne compilerà senza indugio il rituale processo verbale di verificaione, con l'intervento di un membro della Commissione di vigilanza, o del sindaco del Comune più vicino, e di un appaltatore, che dichiarerà di accettarne la pronta esecuzione; e lo spedirà all'ufficio d'ispezione. Non più tardi di giorni dieci ne spedirà similmente la stima corrispondente.

5. Quando l'ispettore, preposto al detto ufficio, per l'indole de' lavori, o per le conoscenze locali, li giudicherà di assoluta urgenza, e la spesa non sorpasserà le lire 10,000, potrà ordinarne la pronta

esecuzione ¹ riportandosene la rituale approvazione al Ministero.

In questi casi il processo verbale, indicato all'articolo precedente, terrà luogo di *atto di sommissione*, e sarà soggetto al registro.

6. Qualora l'ispettore stesso stimerà, che la esecuzione de' lavori non possa ritardarsi, o affidarsi ad un qualunque appaltatore, per la specialità dei medesimi lavori, ne riferirà al Ministero; il quale senza più approverà la proposizione, dispensando a' pubblici incanti, purchè la spesa non ecceda le lire 10,000.

7. I progetti di opere nuove, ed in generale tutti gli stati stimativi, saranno dagli uffici del Genio civile inviati all'ufficio d'ispezione. E l'ispettore dopo averli esaminati, anche localmente, se occorrerà, li spedirà al Ministero con sue relazioni, contenenti il proprio avviso.

8. I progetti di lavori urgenti, e di ordinarie riparazioni, ed in generale di ogni lavoro, non eccedente la spesa di lire 10,000, sull'avviso dell'ispettore, senza esame del Consiglio superiore de' Lavori pubblici, verranno approvati dal Ministero. L'ufficio di revisione limiterà l'esame di sua competenza su' conti, o *misure finali*.

9. I progetti di quei lavori, la spesa de' quali

¹ Negli articoli 33 e 34 della legge del dì 11 maggio 1855, sono indicati e distinti in due classi i lavori urgenti: per quelli della 1^a classe la esecuzione viene ordinata dal capo dell'Amministrazione locale, che ora sarebbe quello dell'ufficio d'ispezione. Nel regolamento poi del 4 settembre 1870 sulla Contabilità generale dello Stato, art. 45 n.° 1°, per tali lavori, fino a lire 40,000, si assolvono i pubblici incanti.

oltrepassa le lire 10,000 , ma non è maggiore di lire 40,000, saranno sottoposti sì alla revisione delle calcolazioni e de' prezzi e sì allo esame del Consiglio superiore de' Lavori pubblici; col voto del quale verranno approvati dal Ministero, senza il parere del Consiglio di Stato.

10. L'ispettore risolverà ogni difficoltà in materia d'arte, ed ogni quistione nascente dalla effettiva esecuzione de' lavori, purchè ciò non induca radicali variazioni, nè eccesso di spesa.

Qualora questo eccesso non oltrepasserà il 10 per 100 della spesa approvata, egli ne informerà il Ministero; il quale sull'avviso di lui lo approverà.

11. Il Consiglio superiore de' Lavori pubblici dovrà aver presenti le relazioni dell'ufficio d'ispezione nella disamina de' progetti. ¹ E prima di mettere da banda un progetto, e disporne un altro novello, dovrà chiedere schiarimenti al detto ufficio con un voto interlocutorio: ne' casi di maggiori difficoltà, potrà dimandare l'intervento dell'ispettore, capo dell'ufficio stesso, in una novella discussione.

Quando le modificazioni, e le correzioni non sieno sostanziali, saranno introdotte in un'appendice al progetto, o pur dichiarate ne' capitoli d'appalto.

12. Si porteranno alla disamina del medesimo Consiglio quelle variazioni ne' lavori, e quelle quistioni

¹ Gli ispettori preposti agli uffizi d'ispezione sono membri di questo Consiglio; e le loro relazioni si debbono tenere come scritte da' relatori presso il Consiglio stesso.

con gl' impresari , che indurranno eccessi maggiori del 10 per 100 sulle spese approvate. Quando così fatti aumenti non sorpasseranno il 20 per 100 verranno approvati dal Ministero.

13. Il Consiglio di Stato dovrà dal Ministero essere necessariamente interrogato ad avvisare, così sui capitolati, e su' contratti d'appalto de' progetti di lavori, la spesa dei quali sorpasserà le lire 40,000, come sulle variazioni e sulle questioni, importanti aumenti maggiori del 20 per 100 sulle spese approvate. Su' capitolati e su' gli aumenti di minor valore, gli avvisi del detto Consiglio non sono obbligatorii per il Ministero.

14. Saranno soggetti al registro preventivo della Corte de' Conti i contratti di opere novelle, ed in generale di ogni lavoro rilevante, la cui spesa trovasi particolareggiata nel bilancio del Ministero. I lavori, indicati per ciascuna bonificazione con una spesa complessiva nel medesimo bilancio, e le spese di ogni genere, dipendenti da' lavori stessi, saranno approvati per decreti ministeriali, non soggetti a registro preventivo. Di questi lavori e di queste spese minute, al termine di ogni anno, il Ministero spedirà uno specchio per ciascuna bonificazione; e la Corte de' Conti, dopo essersi assicurata, che le somme inscritte complessivamente nel bilancio per ogni bonificazione, non furono sorpassate, dovrà recarne ad effetto il registro.

15. Il Ministero tratterà gli affari risguardanti le bonificazioni:

1° direttamente con gli uffici d'ispezione, per la proposta di nuove opere, per i progetti e gli stati stimativi, per le *collaudazioni de' conti finali*, per il *personale tecnico amministrativo e di custodia*, ed in generale per informazioni e pareri;

2° direttamente con gli uffici del Genio civile, per ciò che tiene alla esecuzione, alla *contabilità de' lavori*, alle quistioni relative a lavori stessi, ed alla destinazione degl'ingegneri e de' custodi;

3° per mezzo delle prefetture, per tutto ciò che riguarda le Commissioni di vigilanza, gli appalti, la stipulazione de' contratti, le occupazioni ed espropriazioni d'utilità pubblica, le liti, e le dimande de' Comuni e delle province.

XLI. Tra le sentenze del Segretario fiorentino rammento di aver letto questa: che *le leggi per mantenersi hanno bisogno di buoni costumi*; ed appunto sulla rettitudine e sulla probità de' pubblici ufficiali sono fondati i pochi provvedimenti registrati innanzi. Eleggete a capi degli uffici d'ispezione tali uomini, che ad una solida istruzione, ed alla pratica conoscenza del mestier d'ingegnere del Genio civile, congiungano il sentimento della propria dignità, e l'integrità del costume; e costoro, investiti di maggiore autorità, per effetto degl'indicati attributi, saranno i veri delegati locali del Ministero de' Lavori pubblici. Il quale per loro mezzo eserciterà un'azione più immediata sulle opere, e più efficace, e si sgraverà della immensa farragine di cento minuti af-

*

fari. E su tutti questi le risoluzioni riusciranno più pronte, ed il Consiglio de' Lavori pubblici, non dovendo trattenersi a deliberare, avrà maggior tempo di ponderare i progetti più rilevanti. Ciò sarebbe un amministrare più da vicino, un moderare il troppo concentramento, ond'è accagionata l'Amministrazione pubblica. Voi pagate le centinaia di migliaia di lire su' certificati degl'ingegneri, e riconoscete la integrità de' lavori, e la bontà di un' opera sugli attestati degl'ispettori, e non aggiusterete fede all'operare di questi ufiziali superiori, e dubiterete di conceder loro maggiori attribuzioni? O credete forse, che moltiplicando gli esami su cento proposte minute ed urgenti, ed allungando il tempo a risolverle da lontano, pagherete meno, ed avrete opere più perfette?

Questa moltiplicazione degli esami, e de' pareri è proficua per le grandi opere, i contratti delle quali riboccano di obbligazioni per lo Stato, e per gl'impresari; ed è giusto che così fatte scritture vengano sottoposte all'avviso del Consiglio di Stato; ma non trovo necessario, che quest'alto Corpo dello Stato, istituito ad avvisare su' più gravi negozi dell'Amministrazione governativa, discenda ad esaminare ogni contratto, ogni quistione, ogni transazione, in fatto di opere di discreta importanza; e ciò da poi che tali atti sono stati già discussi dal Consiglio superiore de' Lavori pubblici. Dovrà bastare adunque, che intorno ai medesimi deliberi questo Consiglio, peritissimo nelle cose della scienza dell'ingegnere, ed

in tutte le quistioni affini: e ci si dedicherà con maggiore zelo, quando saprà, che i suoi pareri non saranno sottoposti ad altri giudizi.

Medesimamente la Corte de' Conti, istituita a tutelare il patrimonio dello Stato, e le pubbliche spese, dovrebbe rivolgere la sua azione sulle cose di grande momento, invece di sperderla e sciuparla su tutte le minime spese. Che utile può recare il registro preventivo de' tanti decreti ministeriali, per approvazione di contratti di ordinari lavori, e di ogni piccola spesa per le bonificazioni, quando la somma da spendere per ciascuna è stanziata in complesso, e non si potrà mai oltrepassare, e quando il ministro ha la facoltà di approvare più tosto il tale che il talaltro lavoro? Per il che sarà sufficiente sicurtà il riscontrare alla fine dell'anno le spese fatte, e le stanziate, e registrarle.

Questi principali provvedimenti intanto, ed altri ancora, che si potrebbero andare escogitando, per abbreviare il giro delle carte, renderne più spediti gli esami e diminuirne il volume e la spesa, basterebbero a rimuovere, almeno in gran parte, la taccia della troppa lentezza nelle opere pubbliche, condotte per cura dello Stato; e gioverebbero oltre modo a quelle delle bonificazioni. Alcuni dipendono dal volere del ministro de' Lavori Pubblici, da poi che tengono al procedimento interno del suo Ministero, ed a' regolamenti del Genio civile; e soli alcuni altri apporterebbero leggiera modificazioni agli

ordinamenti della *contabilità generale* dello Stato e della Corte de' Conti. Ma qualora tutti i mentovati provvedimenti trovassero luogo in una legge novella sulle bonificazioni, non ci sarebbe nulla a ridire, e, senza più, verrebbero applicati. Nè tali modificazioni sarebbero un gran fatto: si sono modificati, e van-
nosi tuttodi modificando i codici delle leggi civili e penali, ed altre leggi, secondo che la esperienza ne consiglia; la quale esperienza dovrebbe valere a dimostrare il bisogno, e l'utilità degli abbozzati provvedimenti. E questi, se riusciranno proficui in una sola branca delle opere pubbliche, io ho ferma speranza (e mi auguro di non portarla meco nel sepolcro) di vederli introdotti, insieme ad altri parecchi, nella stessa legge del 1865 su' Lavori pubblici, che non è al certo un incrollabile monumento di sapienza civile.



INDICE

DELLE MATERIE

OSSERVAZIONI INTORNO AD UNA PROPOSTA DI LEGGE SULLE BONIFICAZIONI
ED AI PRINCIPI ACCOMODATI A REGOLARLE

<i>Introduzione</i>	Pag.	3
CAPITOLO PRIMO — <i>Delle bonificazioni considerate come opere d'interesse generale dello Stato.</i> . . . »		9
— <i>Sommario</i> — I. Necessità di tali opere a vantag- gio della salute pubblica dell'agricoltura e dell'erario pubblico. — II. Come opere d'interesse dello Stato si sono tenute in Italia. Bonificazione delle valli dell'Isère e dell'Arc, e delle Valli grandi verone- si ed ostigliesi. — III. Bonificazioni delle maremme toscane, del lago di Bientina, delle paludi ravennate e delle ponti- ne. — IV. Bonificazione de' regi Lagui di Terra di Lavoro e del Lago Fucino. — V. Decreti, e legge del 1855 sulle bonifi- cazioni napolitane, applicate al bacino del Volturno, del Sele, al lago Salpi ec. — VI. Ancora così si sono riguardate in Fran- cia. — VII. E tali si sono ritenute dal pre- sente Governo italiano. — VIII. Esempio delle enormi spese per difendere il terri- torio nazionale dalle irruzioni de' fiumi, recato ad affermare l'azione dello Stato per bonificarlo.		

CAPITOLO SECONDO — *Esame delle ragioni e degli esempi pre-*
messi alla Proposta di legge per dimo-
strare l'indole locale delle Opere di bonifica-
zione Pag. 24

— *Sommario* — IX. Non manca l'impronta di opere pubbliche alle grandi bonificazioni, ed è giusto che il Governo ne soccorra alle spese. — X. Non sono da tenere opere private le bonificazioni delle Valli grandi veronesi ed ostigliesi. — XI. Nè quelle delle grandi Paludi in Inghilterra. — XII. Difficoltà delle associazioni tra' proprietari in Italia: bonificazione a Brindisi intrapresa dal Governo italiano. — XIII. Antica ignavia de' proprietari, adusati ad aspettar tutto dal Governo. — XIV. Clamori contro le bonificazioni napoletane, e fermezza del Governo nel sussidiarle e continuarle. — XV. Possibilità delle sole bonificazioni di larghi e pronti frutti in Inghilterra: convenienza del Governo di fare in Italia le più rilevanti e di lenti vantaggi. — XVI. Come non sia applicabile alle grandi bonificazioni l'articolo 128 della legge del 1865 sui Lavori pubblici. — XVII. E come sieno invece applicabili gli articoli 92, 103, 106, della legge stessa.

CAPITOLO TERZO — *De' principi fondamentali di una nuova legge*
per le bonificazioni » 42

— *Sommario* — XVIII. Divisione delle bonificazioni in quattro categorie. — XIX. Spese per ciascuna categoria. — XX. Opere di prima e seconda categoria da condursi a cura dello Stato. — XXI. Opere di terza e quarta categoria da eseguire a cura dei consorzi tra gl'interessati. — XXII. Così viene applicata la massima, che le dette opere sono pagate e fatte da chi ne ricava maggiori vantaggi. — XXIII. Necessità di li-

mitare i consorzi obbligatori nelle presenti strettezze, e di non rinunciare all'azione benefica del Governo.

CAPITOLO QUARTO—*Esposizione della Proposta di legge, ed esame di alcune sue parti* Pag. 52

— *Sommario* — XXIV. Breve esposizione della Proposta di legge—XXV. Tributo di lode ai provvedimenti: per i consorzi, per estinguere le passività, per i 30 anni di esenzione dal tributo fondiario, per le norme sulla polizia rurale, per le Commissioni di bonificazione. — XXVI. Esame di diversi luoghi ed articoli della Proposta, fondato su' principi esposti ne' capitoli precedenti. Modificazioni sul titolo I della Proposta, giusta le norme del cap. terzo—XXVII: sul titolo II; all'art. 34 per la tassa principale; all'art. 51 per l'esame dei progetti parziali; all'art. 71 per rimborsare i sussidi — XXVIII: sul titolo III: all'articolo 92 per l'inchiesta; agli articoli 93 e 96 pe' consorzi obbligatori; agli articoli 97, 98, 99, per i commissari ed i lavori di ufficio; agli articoli 103 e seguenti per le concessioni e le espropriazioni forzose — XXIX: sul titolo IV; all'art. 114 per le spese di mantenimento; all'art. 115 per dichiarare obbligatoria una bonificazione — XXX: sul titolo V, convenienza di maggiori attributi alle Commissioni provinciali, ed esclusione degl'ingegneri dalle medesime, per le opere di prima e seconda categoria. — XXXI: sul titolo VI, all'art. 128 per l'applicazione di alcuni provvedimenti della Proposta a' consorzi idraulici contemplati nella legge del 1865 su' lavori pubblici; all'art. 129 che applica alle bonificazioni alcune disposizioni della citata legge del 1865, ed all'art. 134 per prose-

guire le bonificazioni in atto con le regole esistenti.

CAPITOLO QUINTO—*Esame delle comuni opinioni contra le opere fatte per cura dello Stato; e proposizione di alcune norme per accelerarne la esecuzione* Pag.

68

— *Sommario* — XXXII. Principali opposizioni alle opere condotte dallo Stato. — XXXIII. Massima, che le opere si fanno da chi ne sostiene le spese, mantenuta per le bonificazioni. — XXXIV. Lo Stato non fa l'impresario, invece appalta le opere: che cosa sieno le *concessioni* di opere, necessarie in rari casi, sempre pericolose. — XXXV. Enormi lucri de' concessionari a discapito delle opere ed dell'erario—XXXVI Maggiore perfezione ed economia de' lavori appaltati *a misura* e diretti per cura dell'Amministrazione pubblica. — XXXVII. Le società concessionarie rade volte concorrono ad opere di bonificamenti. — XXXVIII. Cagioni della lentezza delle opere condotte dallo Stato, specialmente ora in Italia, per le forme troppo complicate. — XXXIX. Abbreviazione di queste forme, per le opere di bonificamento, presso la Camera elettiva, il Consiglio di Stato e la Corte de' Conti. — istituzione di due altri uffizi d'ispezione come quello di Napoli; tutti e tre con maggiori attributi, per disgravare Ministero e Consigli de' Lavori pubblici da' minuti affari. — XL. Enumerazione più particolareggiata di questi provvedimenti. — XLI. Convenienza de' medesimi, per rimuovere la taccia di troppa lentezza nelle opere condotte dallo Stato: utilità d'inserirli nella nuova legge sulle bonificazioni, ed anche nella legge su' Lavori pubblici.
